

CLXVII.

TORNATA DI SABATO 23 APRILE 1898

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BIANCHERI

INDICE

Atti vari:

Disegno di legge (<i>Presentazione</i>):	
Decime (ZANARDELLI)	Pag. 6062
Proposte di legge (<i>Lettura</i>):	
Consorzi cacciatori (SCALINI)	6068
Privative (MARESCALCHI A.)	6070
Relazioni (<i>Presentazione</i>):	
Convenzione col municipio di Pontecorvo (MANCINI)	6073
Appendice al bilancio della guerra (CHIAPUSSO)	6073
Disegno di legge (<i>Seguito della discussione</i>)	6074
Riforma dei dazi comunali:	
Oratori:	
BOSDARI	6092
BRANCA, <i>ministro delle finanze</i>	6074
	6079-88-91-95-99-6100
CALLERI E.	6078-83
CALVI	6089
CAMBRAY-DIGNY	6078-85
CARCANO	6075-79-83-84-85
CHINAGLIA	6086-99
DEL BUONO	6084
DILIGENTI	6092
FINARDI	6099
FRASCARA G.	6096
GIOLITTI	6087-88-90
LAZZARO	6086-87-88
LUCCA	6100
LUCCHINI L.	6080-87-89-92-97
MAJORANA A., <i>relatore</i>	6074-75-77-78-79
	6083-84-85-86-87-89-92-95-98-6100-02-03
MANCINI	6086
MORANDO	6098
MUSSI	6077-85
NOCITO	6088-96
PANATTONI	6094
PESCETTI	6082-98-6101-102
PINI	6080
PIPITONE	6090-94
RUBINI	6078
SALANDRA	6094-95
SCHIRATTI	6084
VISCHI	6091-93
ZEPPA	6090-95

Giuramento dei deputati COLONNA LUCIANO e DE

MITA Pag. 6068-73

Interrogazioni:

Ribassi ferroviari:	
Oratori:	
SANTINI	6062
VENDRAMINI, <i>sotto-segretario di Stato per i lavori pubblici</i>	6062-63
Conflitto ispano-americano:	
Oratori:	
FASCE	6064
PALUMBO, <i>sotto-segretario di Stato per la marina</i>	6064
VISCONTI-VENOSTA, <i>ministro degli affari esteri</i>	6064
Officina dei Granili in Napoli:	
Oratori:	
ARLOTTA	6065
VENDRAMINI, <i>sotto-segretario di Stato per i lavori pubblici</i>	6065
Investigazioni fiscali nei registri delle ferrovie Mediterranee:	
Oratori:	
FARINET	6066
VENDRAMINI, <i>sotto-segretario di Stato per i lavori pubblici</i>	6066-67
Galleria di Tercy sulla linea Ivrea-Aosta:	
Oratori:	
FARINET	6067
VENDRAMINI, <i>sotto-segretario di Stato per i lavori pubblici</i>	6067-68
Proposta di legge (<i>Svolgimento</i>)	6070
Lotteria per la società Dante Alighieri:	
Oratori:	
BRANCA, <i>ministro delle finanze</i>	6072
PICARDI	6070-73
Osservazioni (Fabbricati):	
Oratori:	
BACCELLI G.	6106
BARZILAI	6103-05
DE BELLIS	6105
DI RUDINI, <i>presidente del Consiglio</i>	6105-06
GIOLITTI	6104-05
PLACIDO	6104
SONNINO SIDNEY	6105
Votazione segreta:	
Riforma del dazio di consumo	6108

La seduta comincia alle ore 14.5.

Costa Alessandro, *segretario* dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Presentazione di un disegno di legge.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di grazia e giustizia.

Zanardelli, *ministro di grazia e giustizia*. Mi onoro di presentare alla Camera un disegno di legge sulle decime ed altre prestazioni fondiari. Questo disegno di legge è stato già altra volta esaminato dalla Commissione dei Diciotto; epperò prego che sia nuovamente deferito all'esame della stessa Commissione.

Presidente. Do atto all'onorevole ministro di grazia e giustizia della presentazione di questo disegno di legge, che sarà stampato e distribuito agli onorevoli deputati. Se non vi sono obiezioni, si intenderà approvata anche la proposta dell'onorevole ministro, di deferirne l'esame alla Commissione dei Diciotto.

(È approvata).

Congedi.

Presidente. Hanno chiesto congedo per motivi di famiglia: l'onorevole Grossi, di giorni 8; l'onorevole Della Rocca, pure di giorni 8.

(Sono conceduti).

Interrogazioni.

Presidente. L'ordine del giorno reca le interrogazioni.

Vendramini, *sotto-segretario di Stato per i lavori pubblici*. Chiedo di parlare.

Presidente. L'onorevole sottosegretario di Stato per i lavori pubblici ha facoltà di parlare.

Vendramini, *sotto-segretario di Stato per i lavori pubblici*. Aderisco volentieri ad un privato invito dell'onorevole Santini, di rispondere anticipatamente ad una sua interrogazione intorno alla concessione dei libretti ferroviari agli uscieri dei Ministeri, in sostituzione delle richieste e dichiarazioni pel rilascio di biglietti speciali.

Fin dall'aprile del 1891, in una adunanza tenuta fra le rappresentanze dei Mi-

nisteri e quella delle Società esercenti le linee ferroviarie, si è regolato questo servizio. Fu allora ritenuto preferibile il sistema delle richieste speciali per ogni viaggio, a quello della consegna dei libretti, che danno diritto a una riduzione di spesa ogni volta che una persona profitta della ferrovia. Più che le rappresentanze delle Società furono i rappresentanti dei Ministeri, che dimostrano l'opportunità del sistema in vigore, anziché dell'altro, che è desiderato dall'onorevole Santini.

Parve opportuno che il personale subalterno dovesse fare le richieste, e ciò per ragioni di vigilanza e di disciplina. D'altra parte, se il metodo fosse mutato per gli uscieri dei Ministeri, uguale trattamento pretenderebbero i subalterni delle amministrazioni provinciali, i quali hanno fatto ripetute insistenze nel medesimo senso.

Ora, contro la estensione dell'uso dei libretti per i subalterni delle amministrazioni provinciali sappiamo già fin d'ora quale resistenza accanita opporrebbero le Società; e tale resistenza non potrebbe essere contraddetta in base ai capitoli annessi alle convenzioni ferroviarie.

La questione si trova in questi termini. Debbo ora dichiarare che il Ministero dei lavori pubblici non crede opportuno di prendere l'iniziativa per mettersi d'accordo con gli altri Ministeri allo scopo di ottenere quella riforma, che l'onorevole Santini desidera. Non ho altro da dire.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Santini.

Santini. Ringrazio, alla mia volta, l'onorevole Vendramini della cortese sollecitudine, onde gli è piaciuto rispondere alla mia interrogazione. Ma, nonostante la migliore mia volontà, non posso dichiararmi soddisfatto. Eppure il dichiararmi soddisfatto sarebbe stata cosa molto facile, se, non dirò il Ministero dei lavori pubblici, ma la burocrazia, fatalmente imperante in tutte le amministrazioni dello Stato, più ancora che le Società ferroviarie, avesse messo un po' di buona volontà in questa faccenda.

L'onorevole Vendramini sa meglio di me che gli uscieri delle amministrazioni centrali godono del ribasso del 50 per cento sui viaggi ferroviari. Ciò posto, io ritenevo agevole un'risposta soddisfacente alla mia interrogazione, una volta che nè il Ministero, nè le Società fer-

roviarie rimetterebbero nulla, concedendo i libretti agli uscieri, come li hanno gli altri impiegati. Avendo il libretto, l'usciera godrebbe più effettivamente il ribasso; perchè, supponendo il caso di un usciere, che per malattia improvvisa di una persona della sua famiglia o per altra causa urgente, sia costretto ad allontanarsi improvvisamente dal suo posto, e riceva un telegramma in un'ora, in cui il suo capo d'ufficio non è al Ministero, dovrà attendere l'indomani e partire con molte ore di ritardo, per non giungere, forse, in tempo.

Nè v'ha dubbio che gli uscieri siano impiegati di ruolo. Perchè l'onorevole Vendramini m'insegna che è impiegato di ruolo qualunque impiegato, che abbia diritto alla promozione ed alla pensione.

Ora, poichè a promozione e a pensione gli uscieri delle amministrazioni centrali hanno diritto, ne consegue che, essendo essi impiegati di ruolo, hanno intero il diritto al libretto ferroviario.

Nè vale il dire che uguale diritto potrebbero affacciare gli uscieri delle amministrazioni provinciali, affatto diversa essendo la loro posizione, e differenti essendo le loro condizioni in materia di concessioni ferroviarie. L'onorevole Vendramini ha fatto anche una questione di vigilanza e di disciplina; ciò che vuol dire come l'amministrazione l'Amministrazione creda che un usciere, avendo il libretto ferroviario, potrebbe assentarsi dal suo ufficio senza regolare permesso. Ma, onorevole Vendramini, a questo provvedono i regolamenti. Ammessa la sua osservazione, anche l'ufficiale può assentarsi, perchè ha il libretto; ma ciò non esclude che, se si assenta senza regolare permesso, sia sottoposto a giuste e severe punizioni.

Dunque, francamente, non giungo a comprendere la resistenza, che si oppone a questa mia logica proposta; tanto più che essa riguarda umili, ma onesti impiegati, i quali, pel loro passato, essendo quasi tutti ex-militari, offrono garanzie di disciplina tali da non lasciare nessun timore che questa disciplina possa essere da essi trasgredita.

È quello, che io deploro e che è motivo della mia interrogazione, un inconveniente di ordine affatto amministrativo. Pertanto, pur non dichiarandomi soddisfatto, voglio esprimere la speranza che il Ministero, meglio studiata la

questione, e non rispondendo ora come ha risposto nel 1891 (perchè siamo allo stesso punto), voglia vedere se vi sia modo di soddisfare l'amor proprio di questi umili, ma onesti impiegati dello Stato, i quali compiono le loro funzioni con scrupolosa onestà, e, mi si consenta di dirlo, con una cortesia, che è quasi una tradizione per gli uscieri delle amministrazioni italiane.

Voglio sperare che l'onorevole Vendramini, nonostante le dichiarazioni, che oggi ha fatto, metterà tutta la sua buona e gentile volontà nello studiare meglio questa questione, così da far giusta ragione alle legittime domande di questi uscieri.

Sono così convinto delle ragioni di questi egregi impiegati, che non ho potuto in coscienza negar loro il mio consiglio, perchè reclamino anche in sede più alta, pur non fondando soverchie speranze sulla indipendenza delle decisioni di questi alti consessi. Ma, piuttosto che spingere questi impiegati nella via dei ricorsi, voglio confidare nell'opera dell'onorevole ministro dei lavori pubblici e dei suoi colleghi, affinchè le giuste ragioni loro vengano, senza ulteriore indugio, prese nella giusta e dovuta considerazione.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole sotto-segretario di Stato per i lavori pubblici.

Vendramini, sotto-segretario di Stato per i lavori pubblici. Poichè l'onorevole Santini ha richiamato un'altra volta l'attenzione del Ministero dei lavori pubblici su questa questione, posso rispondere soltanto promettendo che la questione sarà riesaminata.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro degli affari esteri.

Visconti-Venosta, ministro degli affari esteri. Avendo saputo che l'onorevole Fasce ed altri suoi colleghi hanno presentato una interrogazione a me diretta, se la Camera lo consente, potrei rispondere subito.

Presidente. Ieri è stata presentata una interrogazione dagli onorevoli Fasce, Imperiale, Bettòlo, Di Scalea, Capoduro, Fulci Nicolò, ai ministri degli affari esteri e della marina « sui provvedimenti presi per tutelare la libertà del commercio e della navigazione in vista del conflitto ispano-americano. »

Ha facoltà di rispondere l'onorevole ministro degli affari esteri.

Visconti-Venosta, ministro degli affari esteri. (*Segni d'attenzione*). Non appena il dissidio fra gli Stati Uniti e la Spagna parve dover condurre alla guerra, il Governo non mancò di preoccuparsi delle conseguenze, che avrebbero potuto derivarne per la navigazione e pel commercio dei neutri. A questo scopo noi ci siamo messi in comunicazione coi Governi di quegli Stati, i quali in un conflitto tra la Spagna e gli Stati Uniti avevano la maggior somma di interessi da tutelare. Poichè gli Stati Uniti e la Spagna non erano internazionalmente obbligati dalle dichiarazioni di Parigi, era necessario conoscere con sicurezza quali regole i due belligeranti intendessero riconoscere ed applicare nella presente guerra marittima.

Frattanto il Governo di Washington, di sua iniziativa, ci fece ufficialmente conoscere che per parte degli Stati dell'Unione sarebbero state strettamente osservate le regole, secondo le quali la bandiera neutra copre la merce nemica, eccettuato il contrabbando di guerra; la merce neutra non è passibile di cattura sotto la bandiera nemica, eccettuato il contrabbando di guerra, e il blocco, per essere osservato, deve essere effettivo.

Sono queste le regole, che, proclamate nel 1856, furono considerate come un progresso, come un perfezionamento delle leggi della guerra marittima.

Il Governo degli Stati Uniti aggiunse che, per conto suo, non intendeva valersi del diritto di corsa.

Noi attendiamo ora le informazioni e le dichiarazioni, che saranno fatte dal Governo spagnuolo, e che mi riservo di comunicare alla Camera.

La Camera può esser sicura che il Governo spiegherà, per la tutela degli interessi, a cui hanno alluso gli onorevoli interroganti, la cura più sollecita e più attenta. (*Approvazioni*).

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole sotto-segretario di Stato per la marineria.

Palumbo, sotto-segretario di Stato per la marineria. Per quanto concerne il Ministero della marineria posso annunciare alla Camera che in quelle acque già si trovano tre nostre navi: il *Bausan*, l'*Umbria* e la *Calabria*.

Fra non molto partirà ancora la *Carlo Alberto* con un contrammiraglio. Quando saranno stabilite le istruzioni da dare a questo ammiraglio, la squadra farà il suo dovere.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Fasce.

Fasce. Ringrazio il Governo della sollecitudine, colla quale ha risposto alla nostra interrogazione. Questa sollecitudine dimostra l'importanza, che la nostra interrogazione aveva.

Io deploro che alla voce della ragione, abbia dovuto subentrare il rombo del cannone. Mi compiaccio tuttavia che il Governo italiano abbia preso l'iniziativa per rendere meno disastrose le conseguenze della guerra; e faccio voti che il Governo, in unione colle altre Potenze, ottenga che le parti belligeranti si attengano alla dichiarazione di Parigi del 1856. Auguro che gli sforzi delle potenze arrivino al punto da poter stabilire per tutte e due le parti il principio che la bandiera copra la merce, e che non si possa concedere il diritto di preda, se non quando il carico della nave costituisca contrabbando di guerra.

Se questi principî trionferanno, la diplomazia avrà raggiunto un altissimo fine; se non sarà riuscita ad impedire una guerra disastrosa, avrà almeno cooperato a renderla meno disastrosa nei suoi effetti per tutti, ma specialmente per gli Stati neutrali. Sono poi soddisfatto della risposta, che mi dà l'onorevole sotto-segretario di Stato della marineria, perchè già altra volta, discutendosi il bilancio della marineria, lamentai che le nostre navi non facessero sventolare all'estero il simbolo della patria. Ora poi, in presenza di questa così grave conflagrazione, per cui sono maggiormente in pericolo i nostri connazionali e i nostri interessi in quelle regioni, prendo atto delle dichiarazioni dell'onorevole sotto-segretario di Stato che la divisione della squadra, che è stata mandata nelle acque di America, sarà completata, ed occorrendo, anche rinforzata.

Non ho altro da aggiungere. (*Benissimo!*)

Presidente. Viene ora l'interrogazione degli onorevoli Arlotta e Della Rocca al ministro dei lavori pubblici « per sapere se intenda di affrettare l'esecuzione di opere indispensabili nell'officina dei Granili in Napoli, ove moltissimi operai lavorano allo scoperto, con grave danno della loro salute e non minore danno pel sollecito disbrigo delle riparazioni al materiale ferroviario. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole sotto-segretario di Stato.

Vendramini, *sotto-segretario di Stato per i lavori pubblici*. La Società esercente la Rete Mediterranea ha già compilato un progetto, nel quale figura anche la costruzione di una nuova tettoia per montatura e riparazione dei veicoli e la sistemazione degli scoli di acqua nell'officina dei Granili in Napoli.

Quel progetto condurrebbe ad una spesa di circa lire 280,000; ma la Società esercente non ha posto le opere accennate tra le più urgenti, quantunque la spesa complessiva per opere urgenti, che dovrebbe essere sostenuta nel prossimo esercizio, ammonti a circa 7 milioni. Da ciò ne consegue che i lavori, di cui trattasi, non potrebbero essere eseguiti nel prossimo esercizio.

Avuto però riguardo all'opportunità che una simile opera venga eseguita al più presto, la Società esercente la Rete Mediterranea fu invitata a dichiarare se credesse di proporre qualche altro lavoro, premettendo quello, che così interessa gli onorevoli interroganti.

Appena giunga riscontro, il Ministero non ha difficoltà, se la Società darà una risposta affermativa, di consentire che sia sollecitamente costruita la tettoia, che permetterà a quegli operai di attendere ai loro lavori con minore disagio.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Arlotta.

Arlotta. Ringrazio l'onorevole sotto-segretario di Stato dei chiarimenti, che si è compiaciuto di darmi, ed anche più della buona volontà, che il Ministero dei lavori pubblici dimostra per l'esecuzione di questi lavori. Devo però dissentire da lui in una questione di metodo, e cioè che si rimetta al beneplacito, o per lo meno all'opinione della Società di decidere se il lavoro debba eseguirsi durante il venturo esercizio o in uno dei susseguenti.

Queste officine di Pietrarsa e dei Granili di Napoli hanno una storia, che il Ministero dei lavori pubblici non deve nè dimenticare nè trascurare. Fino dal 1862, facendosi la concessione per le strade ferrate meridionali a quella Società, all'articolo 11 della legge 21 agosto 1862 si disse così: « La Società ha l'obbligo di fondare in Napoli un grande stabilimento, nel quale si possa costruire la metà almeno di tutte le locomotive e di tutto il materiale circolante necessario all'esercizio delle linee ». E poi all'articolo A addizionale

della Convenzione è detto: « La Società assumerà l'esercizio dei due stabilimenti dei Granili e di Pietrarsa di Napoli, di cui dovrà servirsi come di opifici primari per i bisogni della rete. »

Quindi tanto la legge del 1862 quanto le Convenzioni ferroviarie danno a questi opifici il carattere di officine di primaria importanza.

In origine bisognava adibirli alla costruzione della metà di tutte le locomotive e di tutti i veicoli; poi bisognava farne un opificio primario per i bisogni della rete. Invece queste officine si trovano in tale stato, che non possono servire a questi bisogni importantissimi, per i quali furono create. Quella dei Granili, di cui si parla, è per circa due terzi a cielo scoperto, e cioè mancante di tettoia; ora immagini l'onorevole Vendramini se lavori compiuti dal principio alla fine dell'anno, sia con la pioggia, sia coi raggi solari del nostro clima meridionale, si possano eseguire in buone condizioni pel materiale stesso.

Ma la questione si aggrava se si ha riguardo alla salute degli operai, che vi lavorano: quelle officine comprendono circa seicento operai, dei quali una metà è costretta a lavorare allo scoperto l'intero anno; e, poichè l'officina manca di drenaggio, ovvero di scolo per le acque piovane, i poveri operai stanno coi piedi sul terreno umido e soffrono moltissimo per le intemperie; quindi una proporzione di malati molto più alta che negli altri opifici.

Poichè la Società ha riconosciuto l'utilità di questi lavori con un progetto dell'aprile 1896 e per un preventivo di lire duecentottantamila, credo che il Governo dovrebbe farli eseguire al più presto.

Se si interroga puramente e semplicemente la società, è naturale che essa trovi più conveniente di fare spendere i sette milioni in lavori sulle linee, mentre è urgente che una parte relativamente piccola di questa somma venga spesa per queste officine, che sono una dotazione importante della rete, e la riparazione delle quali interessa il benessere delle classi operaie.

I lavori potrebbero essere almeno iniziati nell'esercizio venturo e terminati nel susseguente, ripartendo in due anni la spesa necessaria di duecentottantamila lire; così ci sarebbero senza alcun dubbio i mezzi per eseguirli.

Presidente. Verrebbero ora due interrogazioni dell'onorevole Testa e dell'onorevole Majorana Giuseppe; ma entrambe s'intendono ritirate, non essendo presenti gli onorevoli interroganti.

Segue un'interrogazione dell'onorevole Farinet al ministro dei lavori pubblici «sulla inqualificabile disparità di trattamento usata dall'amministrazione delle ferrovie del Mediterraneo nel permettere le minute investigazioni eseguite sui suoi registri da persone irresponsabili incaricate di tale lavoro dalle agenzie delle tasse, mentre rifiuta ostinatamente di rilasciare ai contribuenti, i quali ne fanno domanda a proprie spese, le dichiarazioni necessarie per dimostrare la falsità di tali accertamenti. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegretario di Stato pei lavori pubblici.

Vendramini, *sottosegretario di Stato pei lavori pubblici*. Fino dal 1884 il ministro delle finanze, per provvedere alla applicazione della legge 24 agosto 1877, invitava il Ministero dei lavori pubblici a farsi intermediario presso le società ferroviarie per avere la facoltà di eseguire periodiche e libere ispezioni dei registri del movimento e del traffico ferroviario, affine di avere opportune informazioni ritenute necessarie alle rettifiche e dei redditi dell'imposta di ricchezza mobile.

Le società fecero dapprima vive resistenze, ma poi, trattandosi di operazioni, che sostanzialmente miravano alla più esatta e giusta applicazione della imposta, si piegarono alle richieste dei due Ministeri.

L'onorevole Farinet lamenta questa concessione, e in pari tempo chiede che uguali facoltà siano concesse anche ai contribuenti.

Quale sarebbe lo scopo, per cui i contribuenti invocano questo diritto di controllo, non si comprende; ma, ad ogni modo, è a presumere che si tratti di verificare se le ispezioni compiute dagli agenti della finanza possano essere accettate secondo le indicazioni, che poi si adducono come criterio per l'applicazione dell'imposta di ricchezza mobile.

Comprenderà l'onorevole Farinet che, se uguale facoltà venisse concessa ai contribuenti, inconvenienti gravissimi potrebbero sorgere; specialmente perchè le ispezioni fatte dai contribuenti probabilmente non si limiterebbero soltanto alle partite in contestazione, ma si estenderebbero a molte per-

sone, diverse da quelle, che richiedono l'ispezione nell'interesse loro personale.

Per queste ragioni debbo dichiarare che, se a qualche lamento possono dar luogo le indagini praticate dagli agenti della pubblica amministrazione, maggiori sarebbero gli inconvenienti, se le stesse facoltà fossero concesse a tutti i contribuenti, e questi ne facessero uso presso gli uffici ferroviari.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Farinet.

Farinet. Che in Italia tutte le amministrazioni si facciano convergere verso le esigenze di un fiscalismo insaziabile; che i carabinieri, invece di ricercare i ladri, siano adibiti alla politica; che le guardie forestali, anzichè sorvegliare le foreste, siano mandate a contare una per una le capre e le pecore dei casolari, tutto questo purtroppo lo sapevo; ma che le amministrazioni ferroviarie, le quali vivono esclusivamente del commercio, si adattino a questo giuoco, non posso ammetterlo assolutamente. E posso ammettere tanto meno che lo facciano in modo veramente odioso.

Ricorderò, o signori, che un agente delle tasse ottenne dalla Commissione aumenti enormi sui redditi accertati di un negoziante, presentando dichiarazioni assolutamente false, o falsificate, dalle quali risultava che questo negoziante, il quale non aveva ricevuto (e lo provò con documenti, e colla stessa bolletta della ferrovia) che 78 ettolitri di vino, ne aveva ricevuti 140.

Un altro negoziante fu accusato, mi si passi la frase, di aver ricevuto 200 quintali di fave, e invece non ne aveva ricevuto nemmeno un chilogrammo.

Un altro fu accusato di aver ricevuto un quintale di polvere insetticida, questa basterebbe per uccidere tutti gli insetti d'Italia! (*Oh! — Si ride*).

Tutti i commercianti di formaggio furono accusati di avere spedito da 12 a 19 mila chilogrammi di merce in più di quanto in realtà i loro registri dimostravano aver essi spedito.

Che cosa potevan fare quelle vittime dell'ingordigia fiscale, se non ricorrere alle stesse amministrazioni ferroviarie? Con ciò essi non domandavano nessun favore, domandavano solamente che non si facesse alcuna eccezione in loro danno.

Non esaminerò se il regolamento permetta agli agenti di assumere informazioni e di fare

rilievi sui registri delle ferrovie; domando solo che sia concesso agli esercenti, che pagano le spese delle guardie e lo stipendio degli impiegati, di potersi difendere contro una illegittima aggressione.

Orbene, gli esercenti dicono umilmente alle Società ferroviarie: Ci si accusa di aver fatto venire tanta merce; fate uno spoglio dei vostri registri, dai quali risulta che non abbiamo fatto venire quella quantità di merce, che dagli agenti fiscali si pretende. Sapete che cosa hanno risposto le Società ferroviarie? A ciascun istante si è risposto così: « In esito alla sua domanda per lo spoglio delle merci ricevute nell'anno 1896-97, l'Amministrazione non può aderire alla domanda stessa. »

Laconismo politico sublime, ma nello stesso tempo troppo italianamente amministrativo, e degno di un paese, nel quale ormai sembra che le amministrazioni non siano fatte pel pubblico, ma il pubblico per le amministrazioni.

A nome degli esercenti, i quali non hanno nulla da sperare dall'Amministrazione, protesto quindi contro le Società ferroviarie e contro la troppa indulgenza del Ministero dei lavori pubblici.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole sotto-segretario di Stato pei lavori pubblici.

Vendramini, sotto-segretario di Stato pei lavori pubblici. L'onorevole Farinet ricorda certamente che, per disposizioni precise della legge sull'imposta di ricchezza mobile, le Società anonime in genere, e le Società ferroviarie in specie, hanno l'obbligo di rendere ostensibili i loro registri agli agenti delle imposte. Quindi nulla di eccessivo può essere denunciato se codesti funzionari vennero ammessi ad esaminare i registri delle Società ferroviarie per dedurne gli elementi di una più esatta applicazione dell'imposta di ricchezza mobile.

Rimane a vedere quali provvedimenti potrebbero essere adottati per poter contraddire fatti e circostanze non vere, che le agenzie delle imposte venissero ad affermare come risultanti dai registri delle Società ferroviarie, e quali mezzi potrebbero concedersi ai contribuenti per loro difesa.

Ora io credo che non potrebbesi seguire il sistema indicato dall'onorevole Farinet nella sua interrogazione, e cioè di ammettere i singoli contribuenti a fare ispezioni, ma

bensì potrebbesi adottare l'altro sistema accennato ora dall'onorevole Farinet nella sua risposta, e cioè di autorizzare le Società, od anche obbligarle, a rilasciare, a spese dei richiedenti, dichiarazioni corrispondenti a quelle, che furono oggetto di investigazioni da parte degli agenti delle tasse, e che dovrebbero costituire il controllo di queste.

Questo mezzo, adottato di concerto col Ministero delle finanze, parmi che rappresenterebbe una soluzione informata a giustizia e ad equità. Ed in questo senso prendo impegno di formulare una proposta, nella speranza che, se non vi sono ostacoli di spesa o di soverchio lavoro pel personale, le Società ferroviarie consentiranno a rilasciare attestazioni, le quali saranno utili per quei controlli, che l'onorevole Farinet reclama.

Presidente. L'onorevole Farinet ha un'altra interrogazione al ministro dei lavori pubblici « sul pericolo permanente pei viaggiatori derivante dallo stato deplorabile e minaccioso della galleria di Tercy sulla linea Ivrea-Aosta. »

L'onorevole sotto-segretario di Stato pei lavori pubblici ha facoltà di parlare.

Vendramini, sotto-segretario di Stato pei lavori pubblici. Per rispondere a questa interrogazione, riferirò le informazioni, che mi sono pervenute, e sono persuaso che saranno sufficienti a tranquillare l'onorevole interrogante.

Da varie ispezioni praticate nella galleria di Tercy e da notizie testè assunte, che le confermano, risulta che non v'è alcun pericolo nè immediato, nè prossimo per la sicurezza dell'esercizio, e che solo occorre procedere alla ricostruzione di alcuni anelli lesionati. Di ciò posso dare assicurazione; e credo dovere aggiungere che le notizie date sono esatte.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Farinet.

Farinet. Quando si costruì la linea Ivrea-Aosta, tutti gli ingegneri, eccettuato il capo servizio, furono contrari alla costruzione della galleria di Tercy attraverso ad un terreno morenico franoso, non sostenuto che da una strada nazionale contro le piene della Dora, in seguito alle quali tutto precipiterà. La galleria è tanto poco sicura, che in cinque punti diversi è sostenuta con puntelli enormi, e in molti punti si vedono spaccature così grandi che vi si può passare la mano. Quando cominciarono le prime proteste contro quegli inconvenienti, il Governo non trovò di meglio

che di mandare sul posto quello stesso ingegnere, il quale, contro il parere di tutti gli altri, aveva voluto che si facesse la galleria; l'ingegnere, naturalmente, riferì in senso favorevole. Ma io consultai valentissimi geologi e buonissimi ingegneri, i quali erano stati adetti a quella linea; essi mi assicuraron che nulla v'è di più facile che, in un momento o nell'altro, nelle presenti condizioni, possa avvenire una spaventevole catastrofe.

Ultimamente venne pubblicata dai giornali una relazione del signor ingegnere Rossi, capo movimento della Mediterranea. Io rispetto molto il signor ingegnere Rossi; ma la sua relazione è tale non solo da non generare fiducia, ma da generare anzi maggior timore; poichè egli dice che lesioni si sono prodotte, ma che si è provveduto con lavori di riparazione alla galleria. Ora a me pare che, se lesioni si sono prodotte, esse possono anche aggravarsi; ed allora che cosa accadrà? Noi non abbiamo finora, per assicurare i viaggiatori di quella linea, che dichiarazioni anonime, non tecniche e non scientifiche. Quindi io domando al Governo, a nome di tutti coloro, che viaggiano su quella linea, di rassicurare il pubblico e di assumere la responsabilità di quanto può succedere, comprovando, con una vera perizia redatta da persone tecniche e competenti, che non v'è nessun pericolo imminente. Ma, finchè non si fanno che dichiarazioni vaghe e inconcludenti, per mio conto dichiaro che non posso prestarvi fede; e lascio tutta la responsabilità morale e materiale al Governo per ciò che può succedere.

Vendramini, *sotto-segretario di Stato per i lavori pubblici*. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Vendramini, *sotto-segretario di Stato per i lavori pubblici*. Non parmi che fosse il caso di impressionare la Camera accennando all'esistenza di pericoli, mentre, per le dichiarazioni fatte dal Ministero dei lavori pubblici, può ritenersi che nessun pericolo imminente esiste. Aggiungo che i lavori ritenuti necessari furono già approvati, ed avranno, pronta esecuzione; che, se occorressero provvedimenti di urgenza, per l'articolo 64 del capitolato la società ha facoltà di procedervi immediatamente.

Nel contraddire le notizie date dall'onorevole Farinet, spero avere anche tolto ogni motivo di timore per coloro, che viaggiano sulla linea Ivrea-Aosta, per ciò che riguarda la sicurezza della linea medesima.

Presidente. Essendo trascorso il tempo stabilito per le interrogazioni, passeremo ad altri argomenti.

Giuramento.

Presidente. Essendo presente l'onorevole Colonna Luciano, lo invito a giurare.

(*Legge la formola*).

Colonna Luciano. Giuro.

Lettura di due proposte di legge.

Presidente. Prego gli onorevoli segretari di dar lettura di due proposte di legge di cui gli Uffici hanno stamane ammesso la lettura.

Costa Alessandro, *segretario*, legge:

Proposta di legge d'iniziativa dei deputati: Scalini, Radice, Sormani, Conti, Piola, De Asarta, Cremonesi, Finardi, Ambrosoli, Prinetti, Vagliasindi, Cagnola, Di Bagnasco, De Martino, Freschi, Castelbarco Albani, Vianello, Murgurgo, Weill-Weiss, Roselli, Zappi, G. Morando, Carpaneda, Bacci, Podestà, Curioni, Codacci-Pisanelli, De Nava, Cammarata, Ruffo, Borsani, Costa Alessandro, Colombo Quattrofrati, Gabba, De Bellis, Mezzanotte, Ottavi, Calleri, Pozzi D., Pini, Fasce, Massimini, Medici, Di Broglio, Arnaboldi, Raccuini, Compans, Baragiola, Giusso, Papadopoli.

Costituzione dei Consorzi cacciatori della Provincia.

Art. 1.

È costituito in ogni capoluogo di Provincia un Consorzio cacciatori riconosciuto ente morale, avente personalità giuridica e diritto di costituirsi parte civile in tutti i procedimenti penali per reati di caccia iniziati nella propria giurisdizione.

Art. 2.

Lo scopo del Consorzio cacciatori è:

a) di vigilare all'osservanza delle leggi e regolamenti sulla caccia e di agevolare la constatazione delle contravvenzioni a detta legge;

b) di regolare l'esercizio della caccia nella propria Provincia secondo i disposti di legge, nonchè di promuovere disposizioni di interesse cinegetico generale o locale, caldeggiando i principii diretti alla conservazione e alla riproduzione della selvaggina.

Art. 3.

Appartengono di diritto come soci al rispettivo Consorzio cacciatori, tutti i cittadini residenti nella Provincia che abbiano ottenuto la licenza di caccia con fucile o colle reti.

Art. 4.

Tutti i cittadini che ottengono la licenza di caccia, devono contribuire all'esistenza del Consorzio cacciatori, della propria provincia, pagando un contributo annuo di lire quattro, che viene esatto dall'ufficio demaniale, insieme alla tassa di licenza di caccia e destinato al fondo Cassa del Consorzio cacciatori, il quale ne dispone mediante regolari mandati di pagamento.

Art. 5.

Il Consiglio direttivo del Consorzio cacciatori ha facoltà di ammettere quali soci anche altri cittadini che ne facciano domanda, purchè corredata dai documenti indispensabili ad ottenere la licenza di caccia con armi da fuoco.

Il loro contributo è fissato in lire sei annue, da versarsi all'ufficio demaniale e da assegnarsi al fondo Consorzio cacciatori della Provincia.

Art. 6.

Perdono la qualità di socio, coloro ai quali venga per qualsiasi motivo ritirata la licenza di caccia e coloro che non la rinnovano.

La perdono pure quei soci indicati nell'articolo precedente, che non paghino il contributo annuo di lire sei entro un mese dal giorno in cui è dovuto, oppure perdono i requisiti necessari per ottenere la licenza di caccia con armi da fuoco.

Art. 7.

Ogni Consorzio cacciatori viene amministrato da un Consiglio direttivo, composto di un presidente, un vice-presidente, un segretario e dodici consiglieri. Ne sono membri nati:

a) il prefetto della Provincia che può farsi rappresentare da un consigliere di Prefettura;

b) il presidente del Consiglio provinciale che può farsi rappresentare da un consigliere provinciale;

c) il comandante l'Arma dei Reali Carabinieri, che può farsi rappresentare da un ufficiale dell'Arma;

d) il presidente del Comitato agrario ed in mancanza di questo, della principale istituzione agraria della Provincia, che può farsi rappresentare da chi ne fa le veci;

e) il professore di zoologia della Regia Università, ove esista, od altrimenti il professore di storia naturale dell'istituto superiore esistente nel capoluogo. Qualora vi siano più istituti di pari grado la nomina verrà fatta mediante estrazione a sorte.

Art. 8.

Le entrate del Consorzio cacciatori, dedotte le spese d'amministrazione, vengono erogate pel conseguimento degli scopi della istituzione.

Art. 9.

I Consorzi cacciatori stanzeranno in bilancio una somma per premi da conferire agli agenti di qualsiasi classe che constatassero contravvenzioni alle leggi sulla caccia.

Art. 10.

I Consorzi cacciatori assumono a loro spese un numero di guardie-caccia giurate, proporzionato ai mezzi di cui dispongono, e i cui doveri e la di cui facoltà sono disciplinati dalle leggi vigenti. Esse sono pareggiate agli agenti della pubblica forza e dipendono direttamente dalla Presidenza del Consorzio cacciatori, la quale stabilirà fra

loro una gerarchia, allo scopo di regolare la responsabilità ed assicurare la disciplina.

Le guardie-caccia hanno passaggio sulle ferrovie, tramvie, corriere, ecc., alle stesse condizioni degli agenti della pubblica forza, comandati in servizio purchè muniti d'ordine firmato dalla Presidenza del Consorzio cacciatori.

Art. 11.

I Consorzi cacciatori corrispondono col ministro di agricoltura, industria e commercio a mezzo della prefettura.

Art. 12.

Gli atti del Consorzio cacciatori sono esenti dalle tasse di bollo e registro.

Art. 13.

Le questioni d'interesse generale vengono trattate da un Comitato di delegati dei singoli Consorzi cacciatori. Detto Comitato si riunirà nella Capitale del Regno, dietro invito del Governo, sia per iniziativa di questo, che per domanda rivolta dalla maggioranza del Consorzio cacciatori.

In detto Comitato ogni Consorzio cacciatori sarà rappresentato da un delegato.

Art. 14.

Con apposito regolamento saranno stabilite le norme per il funzionamento uniforme del Consorzio cacciatori.

Proposta di legge d'iniziativa del deputato Marscalchi Alfonso.

Modificazioni all'art. 6 della legge 6 agosto 1891, n. 483.

(Privative).

Articolo unico. All'articolo 6 della legge 6 agosto 1891, n. 483, è sostituito il seguente:

« Le rivendite dei generi di privativa che danno un reddito annuo lordo maggiore di lire 800 sullo smercio dei tabacchi sono con-

ferite per appalto secondo le norme della legge sulla Contabilità generale dello Stato.

« Allo scadere del contratto il rivenditore in carica, che durante l'esercizio non abbia demeritato del servizio, potrà chiedere ed ottenere la rinnovazione del contratto a trattativa privata nelle forme e nei modi stabiliti dal regolamento.

« Le altre rivendite sono concesse, ecc. »
(il resto come al testo in vigore).

Svolgimento di una proposta di legge dell'onorevole Picardi.

Presidente. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di una proposta di legge del deputato Picardi, per una lotteria a beneficio della società *Dante Alighieri*.

Leggo l'articolo unico della proposta di legge:

« Il Governo del Re è autorizzato a concedere all'associazione *Dante Alighieri* per la diffusione della lingua e della cultura italiana fuori del Regno, una lotteria, con esenzione da ogni tassa, la cui estrazione non potrà aver luogo prima del 1° gennaio 1900. »

Questa proposta è d'iniziativa degli onorevoli deputati Picardi, Fortis, Pantano, Pascolato, Morandi, Chimirri, Coppino, Guido Baccelli, Prinetti, Gianturco, Soggi, Finocchiaro-Aprile, Maggiore Ferraris, Carmine e De Nicolò.

L'onorevole Picardi ha facoltà di svolgerla.

Picardi. Onorevoli colleghi, la proposta di legge, che la cortesia degli altri autorevoli colleghi che l'hanno firmata, volle affidarmi perchè io ne esponessi i motivi davanti a voi, non ha bisogno di molte parole: poichè farei certamente torto alla Camera, se mi intrattenessi lungamente a dimostrare le origini, l'importanza, e i fini altissimi dell'associazione *Dante Alighieri*. Già molti colleghi nostri fanno parte o fecero parte del Comitato centrale; altri sono presidenti e soci di Comitati locali; e non è ammissibile, non è supponibile che la rappresentanza nazionale ignori l'esistenza e lo scopo di una associazione, la quale, come egregiamente disse Emanuele Gianturco nel commemorare Ruggero Bon-

ghi, fondatore ed apostolo dell'Associazione stessa, riassume l'anima del paese e tutte le forze illuminate del patriottismo italiano.

Ma farei ugualmente torto alla verità ed agli interessi, che sostengo, se facessi alla Camera una situazione di fatto, che è molto diversa da quella, che fu negli intenti di chi fondò l'Associazione, ed è nei desideri di chi oggi la rappresenta. Questa associazione, nata organicamente forte, e sorretta dall'amore e dalla fede di uomini benemeriti, non ha avuto, nel suo decennio di vita, quello svolgimento che meritava. Essa non è conosciuta quanto dovrebbe; non è popolare; all'ardore dei pochi iniziati fa doloroso contrasto la indifferenza di molta parte del paese. E, sebbene Ruggero Bonghi dicesse che la crescita lenta è propria dei grandi organismi, e che la quercia cresce assai più lentamente del frumento, pure questo pensiero, che poteva essere un conforto e una speranza nei primi anni di vita di questa Associazione, oggi non basta più ad attenuare la constatazione dolorosa delle lotte quotidiane, che questa associazione deve sostenere, e a diminuire la sproporzione, che esiste tra i bisogni a cui dovrebbe provvedere, e i mezzi di cui può disporre.

E non si può, ad esser giusti, ascrivere questa deficienza di svolgimento, di popolarità, nè al modo come l'associazione è organizzata, nè agli uomini, che l'hanno diretta e guidata. Questa associazione non è originale; essa, per sentimento di legittima difesa, riproduce in Italia un organismo, che nazioni assai più forti e più progredite di noi, da tempo, avevano già costituito; e gli uomini, i quali la fondarono e ne guidarono i primi passi, son degni della benemerenzza del Paese.

Congressi, conferenze, circolari, distribuzione di stampe di propaganda: tutto ciò che era possibile fu fatto.

Vi sono in questa associazione veri martiri, mi si permetta l'espressione enfatica; uomini, che hanno dedicato tutta la loro vita, tutto il loro tempo, tutti i loro pensieri, al bene della associazione stessa.

La colpa non è, dunque, dell'organismo, nè degli uomini che vi sono preposti; la colpa è d'ordine generale; e veramente si può dire, senza eccessivo pessimismo, che tale colpa sia la genuina manifestazione del carattere della società media italiana in questo scorcio di secolo, la quale, ardente nelle lotte, che si restringono entro piccola cerchia o che si legano

a interessi piccoli e materiali, ha smarrito, e speriamo che non sia per lungo tempo, la visione dei grandi ideali, che formarono la patria e dovrebbero oggi assicurarne la grandezza.

La colpa è soprattutto delle classi colte e illuminate, le quali rimangono inerti e passive di fronte alla nobile iniziativa, o ne ignorano la esistenza.

E a prova di questa ignoranza, che anche nelle classi ufficiali si ha degli scopi della *Dante Alighieri*, posso assicurarvi che qualche tempo fa un alto funzionario salutava alcuni consociati della *Dante Alighieri* quali cultori e studiosi della letteratura dantesca!

Ed era certamente colta ed egregia persona, rivestita di pubblica dignità.

Questo vi prova non un difetto della cosa, ma un difetto dell'ambiente.

E debbo dire che il difetto capitale, senza individuarlo in questo o in quel Ministero, consiste nella politica, che, di fronte alla Società *Dante Alighieri*, hanno sempre seguito tutti i Governi, che si sono succeduti dall'epoca della sua fondazione.

Lo Stato, che è certamente la più forte organizzazione, e certamente, nelle presenti condizioni, il più forte strumento di propaganda, non solo non ha mai in nessuna guisa aiutato la *Dante Alighieri*, ma, dove ha potuto, l'ha contrariata.

Non solo non l'ha mai sussidiata con favori di alcun genere, che, forse, non furono neppur domandati; ma dal ministro della guerra, il quale nega agli ufficiali il diritto di esser soci della *Dante Alighieri*, al ministro degli esteri (dico ministro e dovrei dire Ministero), il quale verso quella Società è sempre diffidente e sospettoso, e da cui non si può mai ottenere una lettera, una circolare, quando si tratta del bacino del Mediterraneo e soprattutto delle rive orientali dell'Adriatico, noi non abbiamo visto altro che visi arcigni, e mai nessun favore, nessun aiuto abbiamo potuto ottenere.

Eppure dovrebbe il Governo pensare di quante difficoltà, di quante spese, se la Società *Dante Alighieri* avesse raggiunto quello svolgimento a cui mira, potrebbe alleviare il Governo ed il bilancio dello Stato.

Di fronte all'azione dello Stato italiano, che, come ripeto, è stata negativa verso di noi, fa doloroso contrasto l'azione, che gli altri Stati, che con noi sono in lotta (lotta, intendo

di civiltà, di coltura, di pace, e non lotta di armi) esercitano verso associazioni consimili; poichè la Francia verso la *Alliance Française*, l'Austria e la Germania verso lo *Schulverein*, la Russia e gli altri Stati slavi verso della *Cirillo e Metodio*, ed altre associazioni, di cui non ricordo il nome, sono larghe di aiuti morali e materiali; tutti i consoli e tutti i rappresentanti all'estero della nazione sono interamente a loro disposizione e si direbbero quasi agenti ufficiali di queste società, che ho nominato.

Di fronte alla renitenza dello Stato a questo aiuto, che mi parrebbe non solo patriottico, ma doveroso; di fronte all'indifferenza e all'inerzia delle classi, che avrebbero dovuto sorreggere ed aiutare la *Dante Alighieri*, lo dico a cagione d'onore, tanto più che non può essere un'auto-apologia, poichè da pochi mesi soltanto sono parte del Consiglio centrale della *Dante Alighieri*, questa società ha fatto miracoli; ed a me piace indicarvi solo alcune cifre per farvi vedere che cosa possa la fiamma della fede anche in un paese dove il fuoco è coperto da moltissima cenere.

Questa società, la quale appena dal 1893 è stata eretta in ente morale, non ha che un bilancio modestissimo, raggiunge ora appena 23 mila lire all'anno. Non più di questo l'Italia è stata capace di dare ad una istituzione, che sapete quali altissimi fini abbia! Ebbene, con un entrata di lire 23,082.14 nel bilancio dal 30 giugno 1896 al giugno 1897, questa società ha dato, per fondazione di nuove scuole all'estero, lire 2500; per sussidi a scuole ed istituzioni italiane esistenti all'estero lire 11,994.60; per incoraggiamento alla stampa italiana all'estero 223 lire; per invio di libri altre somme; ed ora, negli otto mesi dell'esercizio in corso noi abbiamo già speso, per sussidi a scuole ed istituzioni italiane all'estero lire 9,325.25, per incoraggiamento 165, per nuovi libri, stampe, coniazioni di medaglie, diplomi e sussidi di altro genere lire 758.50. Mentre questa piccola pianta ha dato questi frutti, che, in rapporto alla potenza sua, sono larghissimi, che cosa ha fatto lo Stato? Ha abolito, sopra 92, cinquanta scuole all'estero, delle quali almeno trenta nel bacino del Mediterraneo.

Io altro non debbo dire; non censuro il momento, nel quale quella abolizione venne decretata, non censuro i motivi, che la determinarono, non ricerco le responsabilità; ma è

innegabile che, mentre questa modesta istituzione ha condotto a risultati, che, in proporzione delle forze sue, sono veri miracoli, l'opera dello Stato non è stata che di abbandono, di esitazione, e spesso di scrupoli, che giungono alla timidezza.

Con queste misere risorse noi intanto siamo giunti a tener vivi i nostri grandi ideali: mantenere viva la influenza della coltura e della lingua italiana nei paesi non italiani del bacino del Mediterraneo; mantenervi per lo meno viva la memoria di Venezia, di Genova, di Pisa, e delle vecchie glorie, pur senza speranza di conquistarne di nuove; e nell'America del sud, lottiamo continuamente per non far dimenticare l'esistenza della patria a coloro, che la patria hanno dovuto lasciare, perchè matrigna.

Ora altri mezzi non abbiamo: e le necessità sono sempre più crescenti, la propaganda ci è mancata, perchè lo Stato ha mancato finora al dovere suo.

Ora dunque il meno, che lo Stato può fare per una Società, che ha questi fini, questi propositi, questa condotta, è di concedere favore alla modestissima proposta di legge, che vi abbiamo presentata, la quale in forma diversa da quella, che avremmo potuto proporre, e che avreste dovuto accogliere, forma, che sarebbe stata più degna, quella, cioè, di un concorso stabile e sicuro a favore della nostra Società pure ci permette di raggiungere lo stesso scopo, di conseguire, cioè, un fondo patrimoniale e un reddito stabile.

Ma, per togliere di mezzo tutte le discussioni, per non far risorgere vecchi attriti, abbiamo dovuto preferire questa forma, alla quale crediamo non potrà mancare nè il favore del Governo, nè quello della Camera; poichè, senza pregiudicare il campo che altri può mietero, certo nessuno può dire che questa lotteria abbia un interesse di campanile o un interesse elettorale.

Il suo carattere veramente patriottico e veramente nazionale è di piena, di sicura evidenza. Ricordatevi, o signori, per non citarne altre, l'associazione francese: ha 80 mila soci e 150 mila franchi di bilancio! Non debbo dire altro! (*Bene! Bravo! — Molti deputati si congratulano con l'oratore.*)

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

Branca, ministro delle finanze. Mi associo di gran cuore ai sentimenti espressi dal-

l'onorevole Picardi, ma debbo rettificare un fatto

Recentemente l'onorevole sotto segretario di Stato per la pubblica istruzione, che mi siede accanto, è andato a Milano a presiedere il Congresso della *Dante Alighieri* a nome del Governo. Quindi che il Governo trascuri o prenda poco interesse a questa Società, non credo sia conforme completamente alla verità. Che nelle vicissitudini della amministrazione della finanza italiana talvolta alle scuole all'estero non si siano dati i sussidi, che forse avrebbero potuto meritare, è storia in gran parte passata; ma il Governo mostra ed ha per esse il maggiore interesse. Tanto più l'onorevole Picardi può essere certo di questo interesse, in quanto io dichiaro che accetto senza alcuna riserva la sua proposta. Debbo anzi a questo riguardo dichiarare, che, mentre ho dovuto fare ampie riserve per esenzione di tasse per altre lotterie, che da ogni parte sono state domandate, per interessi più o meno rispettabili, ma di carattere specialmente locale, il Governo non solo accoglie questa proposta, ma vi dà la piena sua adesione.

Si tratta veramente di ciò, che riguarda l'anima della Nazione, perchè le colonie conservano la loro nazionalità e la loro fisionomia quando conservano la lingua. Ora, poichè noi abbiamo la fortuna che non solo nel bacino del Mediterraneo, ma in lidi molto lontani vi sono grandi agglomerazioni d'italiani, le quali, senza costituire colonie di dominio, che sono poco consentanee al tempo nostro, possono rappresentare vere colonie di razza e di civiltà, noi abbiamo il dovere d'incoraggiarle. (*Benissimo!*)

Dichiaro quindi che il Governo, accettando questa proposta, sa di compiere opera di Stato, di alleviare il bilancio, o, per dir meglio, di concorrere sotto altra forma ad un'opera, cui il bilancio dovrebbe concorrere. (*Bene!*)

Da queste nostre disposizioni l'onorevole Picardi può comprendere che non solo accettiamo questa proposta, ma che gli ideali suoi sono anche quelli degli uomini, che sono al Governo. (*Benissimo! Bravo!*)

Picardi. Domando di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Picardi. Con animo sinceramente grato ringrazio l'onorevole ministro non solo della adesione, che ha dato alla proposta di

legge presentata da me e da altri colleghi, ma soprattutto delle incoraggianti parole e delle formali dichiarazioni, con cui ha accompagnato la sua adesione.

Nelle sue parole veggio qualche cosa di molto più promettente che non sia la lotteria, e cioè che da oggi in poi l'indirizzo del Governo nei rapporti con la *Dante Alighieri* sarà completamente cambiato, sarà quello, che avrebbe dovuto essere e non fu fino ad ora.

L'onorevole Branca ha dissipato tutti i sospetti, che avevano contrastato i primi passi di questa istituzione. E, poichè egli ha confermato con la sua autorità d'uomo di Governo che la *Dante Alighieri* è un'opera di propaganda della italianità e della civiltà, in nome della società stessa lo ringrazio; e, sebbene non abbia tutta l'autorità necessaria, pure debbo dirgli che lo ringrazio anche a nome del paese. (*Bravo! Bene!*)

Presidente. Interrogo la Camera se intenda prendere in considerazione la proposta di legge dell'onorevole Picardi ed altri, accettata dal Governo.

(*La Camera prende in considerazione la proposta.*)

Presentazione di relazioni.

Presidente. Invito l'onorevole Mancini a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

Mancini. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge: Convenzione col municipio di Pontecorvo per la costruzione di locali ad uso di Agenzia delle coltivazioni dei tabacchi.

Presidente. Invito l'onorevole Chiapusso a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

Chiapusso. Mi onoro di presentare alla Camera un'appendice di relazione allo stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1898-99 e la relazione sul disegno di legge: Spese straordinarie da iscriversi nel bilancio della guerra nel quinquennio dal 1° luglio 1898 al 30 giugno 1903.

Presidente. Queste relazioni saranno stampate e distribuite.

Giuramento.

Presidente. Essendo presente l'onorevole De Mita lo invito a giurare. (*Legge la formula.*)

De Mita. Giuro.

**Seguito della discussione sul disegno di legge:
Riforma dei dazi comunali.**

Presidente. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione sul disegno di legge: Riforma dei dazi comunali sugli alimenti farinacei, in relazione al dazio di confine sul grano ed altri provvedimenti nella materia di dazi di consumo.

La discussione è rimasta sospesa all'articolo 9.

Prego l'onorevole relatore di riferire sull'articolo 9.

Majorana Angelo, relatore. In ordine a questo articolo la Commissione, prima di tutto, non si oppone a che si tenga presente il testo del disegno ministeriale, giusta il desiderio espresso nella seduta di ieri dall'onorevole ministro. Quindi, pel secondo comma dell'articolo, si ritorna al disegno ministeriale.

Rispetto poi alle osservazioni fatte ieri dall'onorevole Cremonesi sulle delegazioni, la Giunta crede che si possa trovare una formula, che tenga conto delle osservazioni stesse, senza alterare il sistema della legge. Lo scopo è duplice: da un lato dare alle delegazioni una durata minima di cinque anni, per conferire loro maggiore serietà ed efficacia; dall'altro, imporre a tutti gli esattori l'accettazione delle dette delegazioni come un onere intrinseco al servizio, che essi vengono ad assumere, qualunque sia per essere la durata del servizio stesso. In conseguenza proponiamo le seguenti modificazioni: al primo comma, dove è detto « mediante il rilascio di delegazioni accettate dagli esattori delle imposte » si direbbe invece: « mediante il rilascio di delegazioni, che dovranno essere accettate dagli esattori delle imposte dirette ». Per la medesima ragione, al principio del secondo comma, invece di dire: « le delegazioni saranno rilasciate per un periodo non minore di cinque anni » si direbbe: « le delegazioni avranno la durata non minore di cinque anni e dovranno essere rinnovate alla scadenza ». Con che noi usiamo la generica parola *scadenza*, invece della specifica espressione « di quinquennio in quinquennio » che c'era nel primo disegno.

Penso che l'onorevole Cremonesi sarà soddisfatto di queste modificazioni.

Presidente. L'onorevole ministro delle finanze accetta queste modificazioni?

Branca, ministro delle finanze. Accetto queste modificazioni, tanto più che la Commissione è d'accordo nel ripristinare l'alinea ministeriale in luogo di quello della Giunta stessa, e sarebbe il capoverso secondo che dice: « Le delegazioni » ecc.

Presidente. Di modo che si ritorna all'articolo ministeriale.

Majorana Angelo, relatore. Onorevole presidente, le ho trasmesso il testo complessivo dell'articolo, secondo la nuova redazione.

Presidente. Benissimo. Dunque il primo comma direbbe così:

« Art. 9. Le deliberazioni dei Consigli comunali di cui all'articolo 7 non diventeranno esecutorie, se prima i Comuni non abbiano provato al prefetto della Provincia di avere garantito il pagamento integrale del canone consolidato mediante il rilascio di delegazioni, che dovranno essere accettate dagli esattori delle imposte dirette, sulle rendite e sui tributi comunali riscuotibili mediante ruoli, e preferibilmente sui centesimi addizionali. »

Il secondo comma poi suonerebbe così:

« Le delegazioni avranno la durata non minore di cinque anni, e dovranno essere rinnovate alla scadenza. Qualora entro i primi sei mesi dell'ultimo anno di ciascun quinquennio un Comune non rinnovi le delegazioni, il Ministero delle finanze dovrà ristabilire la integrale riscossione dei dazi governativi del Comune stesso nello stato legale preesistente. »

Majorana Angelo, relatore. Poi segue come nel testo ministeriale accettato dalla Commissione.

Presidente. Il terzo comma sarebbe dunque il seguente:

« Le delegazioni comprenderanno due rate mensili di canone ciascuna, ed il pagamento delle medesime sarà fatto dagli esattori alla Sezione di Tesoreria della Provincia, alle scadenze stabilite dalla legge di riscossione delle imposte dirette. Lo interesse però, nei casi di mora, resta fissato nella misura del 6 per cento, a norma dell'articolo 79 del testo unico di legge approvato con Regio Decreto del 15 aprile 1897, n. 161. »

Onorevole relatore, la nuova dicitura del primo comma è in sostituzione del comma primo ministeriale...

Majorana Angelo, relatore. Il primo comma era già stato concordato fra Ministero e Commissione. Oggi viene modificato soltanto in piccola parte, per le osservazioni fatte dal-

l'onorevole Cremonesi. Il secondo comma, anch'esso in piccola parte modificato, rimane nel suo complesso quale era stato presentato dal Ministero; e la Commissione non insiste nelle maggiori modificazioni che aveva già proposto di introdurre. Il terzo comma rimane quale è sempre stato nel testo proposto così dal Ministero come dalla Commissione.

Presidente. Allora il primo comma suona così:
« Le deliberazioni » ecc.

Majorana Angelo, relatore. Sissignore. Così come Ella ha letto poco fa.

Presidente. Il secondo capoverso è quello della Commissione o quello del Ministero?

Majorana Angelo, relatore. La Commissione accetta la prima proposta del Ministero, salva la piccola variante intorno alla scadenza, che ho detto dianzi.

Presidente. Il terzo capoverso è come lo propone la Commissione?

Majorana Angelo, relatore. Commissione e Ministero sono d'accordo.

Presidente. Pongo dunque a partito l'articolo 9 così modificato.

(È approvato).

« Art. 10. I Comuni che da aperti intendessero diventare chiusi, o che per effetto di nuovo censimento acquistassero diritto al passaggio ad una classe superiore, potranno chiedere ed ottenere l'attuazione dei relativi provvedimenti, sempre quando il passaggio di categoria o di classe sia reso necessario dalle condizioni del bilancio, ed il Comune abbia in precedenza ridotto il dazio sugli alimenti farinacei secondo gli articoli 11 e 12, ed applicate la sovrimposta ai tributi diretti, nella misura del 50 per cento dell'imposta erariale principale, e le tasse comunali di esercizio e di rivendita, di famiglia, sulle vetture e sui domestici. In questo caso i Comuni devono, con deliberazione consiliare, approvata dalla Giunta provinciale amministrativa, obbligarsi a corrispondere allo Stato un aumento di canone uguale alla metà del maggior reddito che si presume possa loro derivare dal cambio di categoria o di classe.

« Parimenti potranno i Comuni chiusi chiedere ed ottenere un allargamento della cinta daziaria quando sia richiesto da necessità di vigilanza, o da scopo di perequazione tributaria, e s'impegnino, con le forme suindicate, ad aumentare il canone consolidato dovuto allo Stato di un decimo del mag-

gior gettito dei dazi governativi, valutabile in base al contingente di popolazione che viene ad includersi nel recinto daziario del Comune.

« I maggiori proventi assicurati allo Stato nei tre casi sopra enunciati, sono destinati, per la somma che sopravvanzerà la cifra di 50,165,000 indicata all'articolo 1:

1° a ridurre i canoni di quei Comuni, coi quali sieno sorte contestazioni giudiziarie in dipendenza del consolidamento decennale dei canoni stabilito dalla legge 8 agosto 1895, n. 481, a quella minor somma che fu oggetto delle contestazioni; facendo precedere tale riduzione per i canoni dei Comuni coi quali sieno ancora pendenti le contestazioni stesse, in guisa che per questi la riduzione venga ad essere effettuata per il 1° luglio 1899;

2° a concedere parziali sgravi dei canoni di quei Comuni i quali, per effetto di diminuzione di popolazione accertata con nuovo censimento, dovessero passare ad una classe inferiore; non che a sovvenire i Comuni eventualmente colpiti da gravi infortuni, che fossero causa di permanente diminuzione degli introiti daziarî.

« La determinazione delle maggiori somme da corrispondersi allo Stato, in dipendenza delle operazioni contemplate nel presente articolo ed i successivi investimenti delle somme medesime sono attribuiti alla Commissione centrale di cui nel precedente articolo 5.

« Le decisioni della Commissione sono obbligatorie e non possono essere in alcun modo impugnate.

« Alla stessa Commissione è pure affidata l'esecuzione dei provvedimenti previsti al comma 3° dell'articolo. »

Su questo articolo è il primo iscritto l'onorevole Carcano.

Ha facoltà di parlare.

Carcano. I concetti direttivi e i principî generali, che hanno consigliato gli emendamenti da me proposti all'articolo 10 e ai seguenti 11 e 12, sono i medesimi principî, che furono ammessi e svolti dall'onorevole ministro delle finanze, nella seduta di ieri mattina, e dall'onorevole relatore della Commissione, nella sua splendida arringa di ieri. Quindi io posso riferirmi ai loro discorsi per spiegare le ragioni dei miei emendamenti. Siamo d'accordo nel riconoscere che, mentre sarebbe desiderabile l'abolizione del

dazio di consumo, non ci troviamo in condizioni tali da poterla fare oggi, ma che però dobbiamo di buona lena metterci per questa via, e intanto agevolare i Comuni, quanto è possibile, a mitigare le tariffe dei dazi di consumo, a sopprimere o raddolcire i dazi sui generi di prima necessità, e soprattutto a sgravare gli alimenti farinacei. E così siamo d'accordo che dobbiamo agevolare le innovazioni nel senso liberista, nel senso, cioè, di diminuire piuttosto che di estendere codesti vincoli o codeste barriere. E quindi dobbiamo facilitare e stimolare la conversione dei Comuni chiusi in Comuni aperti, piuttosto che il contrario, e le abolizioni o riduzioni piuttosto che gli allargamenti delle cinte daziarie.

Stabiliti questi principî, sui quali credo ci debba essere perfetto accordo tra me e i miei amici della Commissione ed il ministro delle finanze, poco mi rimane a dire per spiegare le differenze, che ci sono fra l'articolo 10 del disegno e quello sostitutivo da me proposto.

Una prima notevole differenza consiste in questo: che nella prima parte, dove si considera l'ipotesi del passaggio dei Comuni dalla categoria degli aperti a quella dei Comuni chiusi, io aggiungo anche l'altra ipotesi dell'allargamento della cerchia daziaria, per applicarvi gli stessi freni. E poi, quando si viene a stabilire quali sono le condizioni, che i Comuni debbono adempiere per poter essere autorizzati a imporre di più mediante il passaggio di categoria o di classe, ovvero a estendere la cinta daziaria, secondo la formula da me proposta, si espongono in modo più chiaro le condizioni contenute nell'articolo della Commissione, con qualche aggiunta e con lievi modificazioni.

Dove si prescrive, a preferenza, l'applicazione della sovrimposta ai tributi diretti « in misura del 50 per cento », che pare un limite troppo assolutamente fisso, io propongo che si sostituiscano le parole « in misura non inferiore al 50 per cento » per non escludere le possibili eccedenze ai sensi delle leggi citate nel numero 2° del precedente articolo 8.

Poi, vi è un'altra differenza più sostanziale: dove si dice « e le tasse comunali di esercizio ed di rivendita, di famiglia, sulle vetture e sui domestici » propongo di aggiungere, dopo le parole « tassa di famiglia », que-

st'altre « o sul valore locativo » per lasciare una maggiore libertà di scelta: e infine, sperando pure su ciò il consentimento del Ministero e della Commissione, aggiungo « sul consumo del gas e della luce elettrica ».

Con queste poche parole molte cose vorrei dire. Vorrei significare come i Comuni, piuttosto che cercare nuove risorse con nuovi vincoli molto molesti e gravosi alle popolazioni, potrebbero e dovrebbero trovare, più equamente e giustamente, ed anche più agevolmente, quelle stesse risorse, applicando in mite misura una tassa sul gas e sulla luce elettrica: o meglio ancora, assumendo l'esercizio diretto del servizio della illuminazione.

Con queste parole io intenderei anche di eliminare ogni questione sul diritto, che possono avere i Comuni di applicare dazi o tasse sul gas e sulla luce elettrica: diritto, che tanto meno potrebbe essere disputabile nel campo *de lege condenda*, come in quello dell'equità, purchè si faccia il confronto coi balzelli, che gravano gli altri mezzi di illuminazione più generalmente usati dalla povera gente.

Da ultimo, tra l'articolo 10, come sarebbe da me proposto, e quello della Commissione, c'è quest'altra differenza. Io ne semplificherei di molto le disposizioni, omettendo quelle, che intendono a prestabilire che cosa si debba fare del maggior provento derivante dalle innovazioni nella applicazione del dazio di consumo, delle quali si parla nella prima parte dell'articolo. Secondo il disegno di legge, che ci sta davanti, gli eventuali maggiori proventi sarebbero destinati a tre scopi: 1° a dar mezzo all'amministrazione di transigere e definire alcune contestazioni, tuttora pendenti in confronto di alcuni Comuni; 2° a far fronte ai parziali sgravi, a cui altri Comuni avessero diritto nel caso che, per effetto di diminuita popolazione, discendessero a una classe inferiore; 3° a venire in aiuto di quei Comuni che per infortuni eccezionali cadessero in eccezionali strettezze.

Or bene, pare a me che non ci sia il bisogno di queste disposizioni; e d'altra parte che, così come sono formulate, le disposizioni stesse non siano scevre di difetti.

Intanto, sul primo punto, io credo che sia un esorbitare dal compito del potere legislativo il prestabilire se e come debba l'amministrazione transigere tale o tal'altra contro-

versia. Pare a me che sia più conveniente e più corretto lasciare ciò alle attribuzioni e alla responsabilità del potere esecutivo. E poi, se giustizia ed equità impongono di accordare al Comune tale o tal'altro una determinata somma di sgravio, non si può mettere in dubbio che l'Amministrazione dello Stato possa venir meno al suo dovere, se veramente esiste, indipendentemente dal fatto eventuale di un maggiore o minore guadagno nei proventi del dazio di consumo.

Il secondo punto a me pare superfluo, perchè, nella ipotesi rara di Comuni, che per effetto della diminuita popolazione hanno diritto a discendere di classe, è evidente esser un obbligo preciso dell'amministrazione di diminuire anche il canone, secondo le disposizioni delle leggi vigenti; indipendentemente ancora dal fatto che vi sia o no un guadagno nei proventi del dazio di consumo.

Infine anche del terzo punto non vedo la necessità nè la convenienza: e invero, senza che possa vincolarsi alla graduatoria indicata nell'articolo 10, rimane sempre la facoltà e il dovere nel Governo di venire in aiuto di quei Comuni, che fossero ridotti allo stremo per straordinari infortuni.

Così credo di avere abbastanza giustificato l'articolo 10 come viene da me proposto, e come spero venga accettato dal Governo e dalla Commissione. Ma ho ancora una cosa da dire, una raccomandazione da fare al Governo e alla Camera: che si tenga di mira, per raggiungerlo al più presto, l'intento precipuo, la soppressione del dazio sugli alimenti farinacei, specialmente nei piccoli Comuni, dove il peso e il danno si ripercuote doppiamente: perchè il dazio impedisce la concorrenza, e quindi che si possa avere, come si desidera dovunque, il vino buono e a buon mercato.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Pini.

Majorana Angelo, relatore. Col permesso anche dell'onorevole Pini vorrei fare un'osservazione per l'ordine della discussione.

Presidente. Allora ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Majorana Angelo, relatore. L'articolo 10, quale è stato proposto dal Governo e dalla Commissione, è molto complesso. Parmi che, anche tenendo conto dei diversi emendamenti presentati e della materia multiforme in esso contenuta, convenga spezzare l'articolo me-

desimo. Così procederemo con maggiore speditezza.

Abbiamo, invero, un primo ordine d'idee in questo articolo; ed è quello compreso nell'emendamento Carcano. Un tale emendamento io ritengo che si possa discutere dapprima, da solo; tanto più che mi affretto a dichiarare che la Commissione, salve poche e brevi modificazioni, lo accetta. Poscia si potrebbe tenere presente un secondo articolo, relativo alla distribuzione delle maggiori somme: articolo che ho testè formulato e che ora mando alla Presidenza; esso porterebbe il numero 10-bis, ed è quello, su cui l'onorevole Pini ed altri nostri colleghi potrebbero parlare, per isvolgere gli emendamenti già presentati.

Finalmente verrebbe l'articolo 10-ter, così come noi lo proponiamo, e che riguarda il funzionamento della Commissione centrale.

Come la Camera ben vede, comprendonsi in questi articoli argomenti ben distinti; quindi, se l'onorevole presidente lo crede, possiamo cominciare per ora a discutere senza altro l'emendamento dell'onorevole Carcano. Rispetto al quale io credo che il proponente vorrà accettare le modificazioni, che la Commissione esporrà; e credo che anche l'onorevole ministro vorrà farvi buon viso.

Presidente. Onorevole Pini, acconsente di rimandare il suo emendamento all'articolo 10-ter?

Pini. Acconsento senza difficoltà.

Presidente. L'onorevole Mussi è iscritto a parlare su questo articolo.

Ha facoltà di parlare.

Mussi. Nello splendido discorso dell'onorevole relatore egli non ha combattuto le obiezioni, che si muovevano al dazio murato; ma si è limitato a dichiarare che vuole rispettata l'autonomia dei Comuni e vuole la parità di trattamento fra i vari sistemi di esazione del dazio consumo.

Io voterò contro l'articolo 10; ma a me preme di prendere atto delle dichiarazioni del relatore, imperocchè queste suonano come un ammonimento ai Comuni, che crederanno di dovere attingere a questa fonte pericolosa; e d'altra parte spero che la parità di trattamento sarà rispettata in tutte le disposizioni di questa legge.

Per ora non ho altre dichiarazioni da fare.

Presidente. Onorevole Lucchini, non so se il suo emendamento si riferisca ad uno de-

gli articoli nuovi che la Commissione propone.

Lucchini. Si riferirebbe all'articolo 10 *bis*.

Presidente. Sta bene. Onorevole Pescetti...

Pescetti. Anch'io mi riservo di parlare all'articolo 10 *bis*.

Presidente. L'emendamento dell'onorevole Calleri ha sempre ragione d'essere sull'articolo proposto dall'onorevole Carcano. La Commissione lo accetta?

Majorana Angelo, relatore. La Commissione è dolente di non potere accettare l'emendamento dell'onorevole Calleri; perchè, avendo già dichiarato di accettare l'emendamento dell'onorevole Carcano, ha fatto sua anche la lettera *C* dell'emendamento medesimo: ed ivi si comprende una disposizione, che a noi pare più opportuna e meglio confacente al sistema generale seguito in questo disegno di legge.

Pregherei pertanto l'onorevole Calleri di associarsi anche in questa parte alle proposte dell'onorevole Carcano e della Commissione.

Presidente. Onorevole Calleri Enrico, consente all'invito della Commissione?

Calleri Enrico. Debbo far rilevare che il mio emendamento, che mantengo, non è perfettamente uguale a quello dell'onorevole Carcano; perchè io sono risalito alla legge del 1876, la quale stabilisce che i Comuni possono scegliere fra la tassa sul valore locativo e la tassa di famiglia e sul bestiame. Che cosa ne avverrà se noi obblighiamo i Comuni, che vogliono fare i passaggi di classe, ad applicare la tassa di famiglia? Ne avverrà che quei Comuni, i quali hanno già applicato la tassa sul valore locativo o sul bestiame, saranno obbligati ad applicare anche la tassa di famiglia. Secondo la dicitura dell'articolo 10 è così. Viceversa, se in qualcuno di questi Comuni si fosse applicata la tassa di famiglia, e non quella sul valore locativo o sul bestiame, questo Comune ora non sarebbe obbligato ad applicare altre tasse.

È evidente lo squilibrio; quindi la mia proposta non è perfettamente identica a quella dell'onorevole Carcano.

E poichè la Commissione ha accettato in questa parte l'emendamento dell'onorevole Carcano, io vorrei pregarla di accettare anche il mio emendamento, per far sì che i Comuni non siano obbligati ad imporre la tassa di famiglia, ma una delle tre tasse, e cioè valore locativo, famiglia o bestiame.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cambray-Digny.

Cambray Digny. Per la parte, che mi riguarda, dichiaro che, poichè la Commissione ha accettato in parte la mia proposta, così ritiro l'emendamento che aveva presentato a questo articolo.

Il collega Majorana mi prega di rispondere per lui all'onorevole Calleri. L'onorevole Calleri insiste nel suo emendamento, notando che per la legislazione oggi esistente le tre tasse del valore locativo, di famiglia, e sul bestiame, sono messe nella stessa linea, e i Comuni possono scegliere l'una o l'altra. Mi è parso che egli dicesse che, se si adottava l'emendamento dell'onorevole Carcano, un Comune che avesse già applicata la tassa sul valore locativo e quella sul bestiame, avrebbe potuto essere obbligato ad applicare anche la tassa di famiglia.

Ora io debbo rispondergli che l'emendamento Carcano, accettato in questa parte dalla Commissione, stabilisce che si debba applicare da un Comune, che voglia profittare dei vantaggi, offerti con questo articolo, o la tassa di famiglia o la tassa sul valore locativo, e lascia da parte quella sul bestiame, la quale è veramente una tassa di un'altra natura.

Dunque un Comune non sarà mai obbligato ad applicare la tassa sul valore locativo insieme con la tassa di famiglia; perchè anche la Commissione ritiene che siano due tasse che si equivalgono, che siano anzi due forme diverse di una stessa tassa.

Con questo chiarimento ritengo che l'onorevole Calleri, soprattutto quando avrà udito la lettura dell'articolo così come la Commissione lo propone, potrà rinunciare al suo emendamento, perchè il suo concetto in sostanza è stato accettato.

Presidente. Allora l'onorevole Cambray-Digny ritira il suo emendamento; l'onorevole Lucchini ritira pure il suo; l'onorevole Pini ugualmente. L'onorevole Rubini?

Rubini. Non ho nessuna difficoltà di accettare l'articolo 10 così come fu formulato ultimamente, perchè la mia proposta non era che la conseguenza della modificazione già approvata dell'articolo 4. Ora, poichè è scomparso l'inciso modificato, così anche la mia proposta non ha più ragion d'essere.

Presidente. Dunque non rimane che l'emendamento dell'onorevole Calleri.

Vi insiste?

Calleri. Lo ritiro.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Majorana Angelo, relatore. La Commissione, accettando l'articolo 10 proposto dall'onorevole Carcano, chiede che vi siano introdotte le seguenti modificazioni:

Alla lettera *b*, dove è detto « in misura non inferiore al 50 per cento, ecc. » si dica « in misura che raggiunga il 50 per cento, ecc. ».

Alla lettera *c* si tolga l'ultimo inciso « e sul consumo del gas e della luce elettrica in ragione di un decimo sul prezzo di vendita. »

Per la prima parte trattasi di una dizione più cauta; per la seconda, pur rendendosi conto delle lodevoli intenzioni dell'onorevole Carcano, la Commissione fa notare che, specialmente per la luce elettrica, il provvedimento da lui proposto potrebbe essere intempestivo. Aggiungasi che il Governo ha promesso di studiare compiutamente tutta la materia dei tributi locali; intorno ai quali speriamo di poter presto esaminare qualche disegno completo nei suoi dati costitutivi, con unità di intenti ed organismo di provvedimenti.

Al capoverso successivo, dove si dice che l'aumento del canone da corrispondere allo Stato deve essere in ragione della metà del presumibile maggiore reddito, quando si tratti di cambiamenti di categoria o di classe, e di un terzo quando si tratti dell'allargamento della cerchia daziaria: proponiamo che si cambino tali proporzioni; per modo che là dove è detto « la metà » si metta « un terzo » e dove è detto « un terzo » si metta « un quinto. »

Si toglierà così la grande sperequazione, che corre tra le due ipotesi, e si renderà omaggio alle osservazioni, che sono state fatte da parecchi nostri colleghi per ottenere un più equo trattamento nei rapporti diversi che questa legge viene a regolare.

Finalmente proponiamo che sia soppresso l'ultimo capoverso; perchè, nella nostra distribuzione degli articoli, esso verrebbe rifuso nel successivo numero 10 *ter*.

Presidente. Onorevole ministro, accetta queste modificazioni?

Branca, ministro delle finanze. Accetto l'articolo dell'onorevole Carcano così modificato,

e solo dichiaro che, non accettando quella parte che riguarda la tassa sul gas e sulla luce elettrica, siamo mossi dal concetto che, nelle condizioni presenti della legislazione, sarebbe difficile disciplinare la materia secondo l'onorevole Carcano propone. Ma poiché il Governo ha già accettato un ordine del giorno, nel quale s'impegna di studiare una riforma tributaria, nel senso di surrogare altre tasse alle già esistenti e di riordinare razionalmente l'ampia materia dei tributi locali, io confermo che in quell'occasione sarà presa in considerazione l'idea manifestata dall'onorevole Carcano, per guisa che si potrà allora esaminare la possibilità di tradurla in fatto legislativo ed in pratica amministrativa.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Carcano.

Carcano. Prendo atto di questa ultima dichiarazione dell'onorevole ministro delle finanze, e ringrazio lui e la Commissione di avere sostanzialmente accettata la mia proposta.

Presidente. Allora pongo a partito l'art. 10 come fu concordato fra la Commissione ed il Governo.

Ne do lettura:

« Art. 10. I Comuni, che dalla categoria degli *aperti* intendessero passare a quella dei Comuni *chiusi*, o che per effetto di nuovo censimento acquistassero titolo al passaggio ad una classe superiore per la tariffa del dazio di consumo, o che intendessero allargare la cerchia daziaria, potranno ottenere l'attuazione dei relativi provvedimenti, purchè il passaggio di categoria o di classe, o l'allargamento della linea daziaria, sia dimostrato necessario per le condizioni del bilancio, e purchè il Comune abbia, in precedenza, adempito alle seguenti condizioni:

a) abbia ridotto il dazio sugli alimenti farinacei, secondo gli articoli 13 e 14 della presente legge;

b) abbia applicata la sovrimposta ai tributi diretti, in misura che raggiunga il 50 per cento della imposta erariale principale;

c) abbia applicate le tasse comunali di famiglia o sul valore locativo, su esercizi e rivendite, su vetture e domestici.

« In questi casi, i Comuni dovranno, con deliberazione consigliare approvata dalla Giunta provinciale amministrativa, obbligarsi a corrispondere allo Stato un aumento di ca-

none sulla base del presumibile maggior reddito derivabile dalla innovazione, ed in ragione del terzo quando si tratti di cambiamento di categoria o di classe, e di un quinto quando si tratti dell'allargamento della cerchia daziaria.

« Le quote di maggior reddito spettanti allo Stato nelle misure indicate nel comma precedente verranno ridotte alla metà, quando il Comune abbia abolito interamente i dazi sugli alimenti farinacei. »

Chi approva questo articolo è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Ora viene l'articolo 10 *bis* proposto dalla Commissione.

« I maggiori proventi assicurati allo Stato nei casi enunciati nell'articolo precedente sono destinati, per la somma che sopravvanzerà la cifra di lire 50,165,000 indicata all'articolo 1:

1° a ridurre i canoni di quei Comuni coi quali siano pendenti contestazioni avanti alla giustizia ordinaria od amministrativa in dipendenza del consolidamento decennale dei canoni stabiliti dalla legge 8 agosto 1895, n. 481, a quella minor somma che fu oggetto delle contestazioni;

2° a concedere parziali sgravi di canone a quei Comuni, i quali per effetto di diminuzione di popolazione accertata con nuovo censimento, dovessero passare ad una classe inferiore, non che a quei Comuni eventualmente colpiti da gravi infortuni, che fossero causa di permanente diminuzione degli introiti daziari;

3° a concedere parziali sgravi di canone ai Comuni che abbiano interamente abolito il dazio sugli alimenti farinacei;

4° a ridurre i canoni di quei Comuni nei quali l'aliquota del canone governativo per la parte chiusa sia superiore a lire 8 per abitante. »

Gli onorevoli Pini, Ghillini, Marescalchi Alfonso, Panzacchi, Ghigi, Cimati, Cottafavi, Oliva, Zappi, Pasolini-Zanelli, Andrea Costa propongono che al numero 1 si sostituisca il seguente:

« 1° A ridurre i canoni di quei Comuni coi quali siano sorte contestazioni portate avanti alla giustizia ordinaria od amministrativa in dipendenza del consolidamento decennale dei canoni stabiliti dalla legge 8 agosto 1895, n. 481, a quella minor somma che fu oggetto delle contestazioni. »

Onorevole Pini, ha facoltà di parlare.

Pini. Non ho potuto afferrare bene i termini del nuovo articolo; ma ritengo che, nella massima parte almeno, l'emendamento proposto da me e da altri colleghi vi sia stato compreso, perchè esso non fa che dare miglior forma alla sostanza del precedente articolo del Governo.

Poichè non intendo di far perdere tempo alla Camera, rinunzio quindi a svolgere l'emendamento, che è chiaro abbastanza per sè stesso.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Lucchini per isvolgere il seguente articolo sostitutivo:

« I maggiori proventi assicurati allo Stato nei tre casi sopra enunciati, sono destinati, per la somma che sopravvanzerà la cifra di 50,165,000 indicata nell'art 1:

1° (Identico al disegno di legge del Ministero);

2° (Identico al disegno di legge del Ministero);

3° a ridurre i canoni di quei Comuni nei quali l'aliquota del canone governativo sia superiore a lire 8 per abitante. »

Questo emendamento è sottoscritto anche dagli onorevoli Miniscalchi, Pullè, Danieli, Fasce, Tiepolo, Bettolo, Vianello, Venturi, Poggi, Imperiale e Piovene.

Onorevole Lucchini Luigi, ha facoltà di parlare.

Lucchini Luigi. Io non esito a dire che questo progetto di legge non incontra le mie simpatie.

Nel mio corto intelletto non sono giunto ad afferrare la vera ragione, che possa determinare questo consolidamento perpetuo del canone daziario, mentre per otto anni ancora è già consolidato, e mentre si domanda da ogni parte l'abolizione del dazio. Tanto meno rimango persuaso, dopo che ieri si è votato un ordine del giorno per la graduale trasformazione e abolizione di questa tassa.

Non più tardi di stamane leggevo in qualche giornale farsi addebito alla Camera di prendere troppo alla leggera consimili deliberazioni: una vera burletta, dicevasi, di votare soppressioni di tasse alle quali Governo e Comuni non saprebbero che cosa sostituire.

Veramente pel Governo burletta non sarebbe, perchè l'erario ha fatto bene i suoi conti, e con l'abolizione del dazio, consolidato il canone, non ci perderebbe nulla. Burletta piuttosto sarà rispetto a quei Comuni, che si vedono consolidato un canone eccessivamente e sproporzionatamente gravoso.

Io credo però che noi non ci siamo, o

almeno che non tutti si siano resi conto pieno e concreto della portata di questo disegno di legge.

Vorrei non ingannarmi, e vorrei che altri, ben più competenti di me, seguendomi nell'ordine di idee, che sto per esporre, mi convincessero che sono in errore; ma a me sembra un'incoerenza questo consolidamento, che si riferisce a una tassa, che si vuole abolire in un tempo più o meno prossimo; e mi sembra anche una solenne ingiustizia, perchè non v'è imposta, che sia così inegualmente ripartita nel nostro paese, come quella del dazio consumo.

Ho sotto gli occhi il prospetto di quattordici Comuni che appartengono alla prima categoria, e trovo che, mentre Bari e Roma pagano il canone in ragione di meno di 5 lire circa per abitante, e Napoli, Palermo, Messina, pagano poco più di 5 lire; Torino, Venezia, Livorno, Bologna, hanno un'aliquota superiore alle 8; Firenze e Genova superano le 9 e Verona va persino oltre alle 10 lire.

Ora io intendo benissimo che, quando si tratta di un'imposta indiretta, com'è il dazio consumo, e finchè essa rimanga tale, non si possa mettere in relazione il suo provento con la popolazione, appunto perchè un'imposta indiretta colpisce la cosa e non le persone. Si potrà applicarla piuttosto a un genere che all'altro, e farla funzionare con maggiore o minore equità, in relazione ai bisogni, agli usi, ai prodotti e ai consumi delle singole regioni, Province e località; ma non si potrà far questione di vera e propria perequazione personale.

Ma quando questa tassa, o, dirò meglio, il canone governativo, che si riferisce a questa tassa, viene consolidato, per quanto riguarda il canone stesso avviene una trasformazione nell'indole del tributo. Non si ha più un'imposta indiretta, che colpisce la cosa, il genere; bensì un'onere, che s'impone a un dato ente, alla comunità, a quel determinato nucleo di popolazione; ossia nientemeno che una vera imposta diretta, e per di più, nel caso concreto, con un carattere di fissità e di perpetuità, che la rende superlativamente personale. E allora il rapporto di proporzione con la popolazione regge ed è imprescindibile, come per qualunque altra imposta diretta.

Ora dunque a me sembra che l'enorme disparità di trattamento, che emerge dal ragguaglio fra Comuni e Comuni, fra regione e

regione, costituisca una grave e deplorabile ingiustizia. Fra cinquant'anni, fra un secolo, quando sarà scomparsa, secondo i voti espressi dalla Camera, questa tassa, ma sarà rimasto l'equivalente del canone consolidato a perpetuità, non si ricorderà la ragione, che lo ha determinato in misura tanto ineguale, se non per trovar molto strano che il medesimo dovesse essere e mantenersi così elevato in alcuni Comuni, pel fatto che vi si faceva maggior consumo di carni, di vino, di alcool, che fanno parte della tariffa governativa, e così basso invece in altri Comuni e città, che facevano maggior consumo di pesce, di erbaggi, di frutta, di farine, che sono esenti dal dazio consumo governativo.

Nè si può dire che il dazio consumo e i suoi proventi si trovino in relazione diretta con le condizioni economiche dei luoghi.

A dimostrare il contrario bastano pochi raffronti.

Per esempio, Torino paga molto più di Milano, mentre è notoria la superiorità economica di Milano; Venezia e Verona pagano molto di più di Genova, ed è inutile che io dica quale sia la diversa proporzione di ricchezza fra questi centri.

Se però nell'articolo 25 dello Statuto è scritto che i cittadini contribuiscono indistintamente nella proporzione dei loro averi ai carichi dello Stato, è evidente la violazione di questo principio di eguaglianza tributaria quando, in base sia pure a una tassa indiretta, s'impone un onere, che direttamente colpisce in modo così ineguale le varie comunità, i vari centri di popolazione.

Perciò, torno a dire, il Governo non burla assicurando all'erario il provento permanente di una tassa, che eventualmente domani potrà diminuire o cessare, ma ne rimangono vittime i Comuni, che ora si trovano maggiormente aggravati; e, per quanto le circostanze possano variare, resterà fissa e inalterabile una imposizione, che non è in relazione con le risorse economiche loro e col principio statutario dell'uguaglianza di tutti i cittadini dinanzi ai tributi.

Ma nè io, nè i firmatari dell'emendamento, di cui mi occupo, ci siamo proposti di combattere la legge o di chiedere una perequazione del tributo di cui si tratta.

Io doveva necessariamente fare queste considerazioni per spiegare, da una parte, il senso dell'emendamento nostro e dall'altra

per far intendere la temperanza e discrezione di ciò che veniamo chiedendo.

Noi non domandiamo se non che sia reso omaggio a un principio di uguaglianza e di giustizia; e proponiamo che i Comuni più aggravati abbiano almeno a raccogliere le briciole, che possono cadere da quella modesta mensa imbandita con l'articolo 10, in cui non si tratta che degli eventuali maggiori proventi sulla somma dei cinquanta milioni consolidati. E la misura del soverchio aggravio sarebbe rappresentato dal canone governativo superiore alle lire otto per abitante.

Abbiamo fissato la cifra di lire otto per abitante, mentre la media sarebbe, almeno per i Comuni della prima classe, di lire 6,88, se non ho fatto male i conti. Ma, appunto perchè il nostro emendamento è ispirato ad un concetto di temperanza e di giustizia, abbiamo ritenuto di portare a lire otto questo minimo, calcolando che ai consumi dei grandi centri partecipino, oltre i forestieri, anche nuclei o correnti di popolazione, che eventualmente stanno fuori della cinta daziaria.

L'emendamento nostro non reca alcun pregiudizio all'erario dello Stato e non pregiudica alcuno degli interessi, cui provvede l'articolo 10 e provvedono altre disposizioni del disegno di legge. Ond'è che, essendo esso ispirato, come ho detto, al principio della eguaglianza consacrato nello Statuto, e a quello della giustizia tributaria, confido che, appunto in omaggio a questi principi, il Governo e la Commissione vorranno fare ad esso buon viso. (*Bene!*)

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Pescetti.

Pescetti. Debbo limitarmi a rivolgere alla Camera un invito modestissimo, perchè l'articolo sostitutivo proposto dall'onorevole Lucchini venga approvato.

Quando si fece il primo consolidamento limitato, la città di Firenze ne fu enormemente colpita. Furono grandi le lusinghe del Governo; la città si piegò al canone enorme per la promessa che si sarebbe poi pensato ad alleggerirlo.

Ora, invece, mentre, in linea teorica, si dice di voler arrivare all'abolizione di questa ingiustissima tassa, che è il dazio consumo, il Governo presenta una legge per consolidamento perpetuo.

E vuole il consolidamento di una tassa riconosciuta iniqua, proprio nel momento in

cui si vede che questo reddito sta per iscemare così nelle città come nelle campagne; perchè la miseria, come determina il cattivo nutrimento, così, per necessaria conseguenza, porta alla diminuzione dei proventi del dazio di consumo.

Questo consolidamento è oggi tanto più inopportuno ed ingiusto, perchè un'altra ragione di miseria ha impedito al Governo italiano di fare il censimento, che è uno dei criteri essenziali per potersi muovere correttamente nel campo dei tributi.

Alla vigilia di stabilire il numero dei cittadini, che consumano per ogni paese, il Governo non doveva procedere alla consolidazione della tassa.

Ebbene, di fronte ad un modo di agire così poco corretto, noi invitiamo la Camera a stabilire almeno che, se vi saranno residui, se vi saranno proventi maggiori, questi siano adoperati per alleggerire il canone di quelle città, che hanno un dazio superiore alle otto lire per ogni abitante.

Spero, quindi, che la Camera vorrà approvare la proposta dell'onorevole Lucchini.

Presidente. Onorevole Pescetti, la proposta dell'onorevole Lucchini è già stata accettata dalla Commissione e compresa nell'articolo 10 *bis* che rileggo:

« I maggiori proventi assicurati allo Stato nei casi enunciati nell'articolo precedente sono destinati per la somma che sopravvanzerà la cifra di lire 50,165,000 indicata all'articolo 1:

1° a ridurre i canoni di quei Comuni coi quali sieno pendenti contestazioni avanti alla giustizia ordinaria ed amministrativa in dipendenza del consolidamento decennale dei canoni stabiliti dalla legge 8 agosto 1895, n. 481, a quella minor somma che fu oggetto delle contestazioni.

2° a concedere parziali sgravi di canone a quei Comuni i quali, per effetto di diminuzione di popolazione accertata con nuovo censimento, dovessero passare ad una classe inferiore, non che a quei Comuni eventualmente colpiti da gravi infortuni, che fossero causa di permanente diminuzione degli introiti daziari.

3° a concedere parziali sgravi di canone ai Comuni che abbiano interamente abolito il dazio sugli alimenti farinacei;

4° a ridurre i canoni di quei Comuni nei quali l'aliquota del canone governativo

per la parte chiusa sia superiore a lire 8 per abitante. »

Lucchini Luigi. Ringrazio il Governo e la Commissione di avere accolto il nostro emendamento.

Presidente. Pongo a partito questo articolo 10 bis.

(È approvato).

Viene ora l'articolo 10 ter.

« La determinazione delle maggiori somme da corrisondersi allo Stato in dipendenza delle operazioni contemplate nell'articolo 10 ed i successivi investimenti delle somme medesime ai sensi dell'articolo 11 sono attribuite alla Commissione centrale di cui al precedente articolo 5.

« Le decisioni della Commissione sono obbligatorie e non possono essere in alcun modo impugnate. »

Se nessuno chiede di parlare, metto a partito l'articolo 10 ter proposto dalla Commissione ed accettato dal Governo.

(È approvato).

Majorana Angelo, relatore. All'articolo 11 fu, d'accordo fra Ministero e Commissione, sostituita una nuova formula, sulla base di alcune proposte dell'onorevole Maggiorino Ferraris.

Presidente. Sta bene. Leggo la nuova formula dell'articolo 11:

« A datare dal 1° gennaio 1899, i Comuni non potranno riscuotere dazi di consumo sopra il grano ed il granturco, le paste, le farine, i semolini, il riso, il latte, le frutta verdi e secche e gli erbaggi, che nella misura inscritta nelle tariffe normali vigenti in ciascun Comune alla data del 1° maggio 1898, senza però eccedere il massimo di lire 3 al quintale per ciascuna delle voci sopra indicate.

« A datare pure dal 1° gennaio 1899 i Comuni non potranno riscuotere alcun dazio sulle voci sopra indicate, se prima non abbiano:

1° Applicata la sovrimposta sui terreni e fabbricati in misura non inferiore a 50 centesimi addizionali;

2° Introdotta una tassa diretta di famiglia, di fuocatico o di valor locativo, ed applicate le tasse sulle vetture private e sui domestici, in misura da ricavarne un reddito complessivo non minore di lire 1.50 per abitante nei Comuni di 1^a e di 2^a classe e di lire 1 nei rimanenti.

« Nei Comuni in cui il dazio sia appaltato le disposizioni del presente articolo si applicheranno alla scadenza dei relativi contratti, tranne il caso di accordo fra Comune ed appaltatore in base alle disposizioni degli articoli 4 e 5 dell'allegato B all'articolo 1 della legge 22 luglio 1894, n. 339.

« Agli effetti del presente articolo e per i Comuni che versino in condizioni finanziarie difficili, il Governo potrà autorizzarli, con Decreto Reale, dopo udito il Consiglio di Stato, a riscuotere dazi non superiori a quelli attualmente in vigore e per un termine non maggiore di anni cinque.

L'onorevole Carcano mantiene, o ritira il suo emendamento?

Carcano. Essendo stata accolta la proposta dell'onorevole Ferraris, che comprende anche la mia, non ho ragione d'insistere nel mio emendamento.

Presidente. L'onorevole Calleri ha proposto il seguente emendamento:

« Sostituire al capoverso:

Il limite massimo dei dazi a favore dei Comuni sulle farine, sul pane e sulle paste non può superare per ogni quintale:

Nei Comuni di 1 ^a classe	L. 2.00
» » 2 ^a » »	1.80
» » 3 ^a » »	1.60
» » 4 ^a » »	1.40 »

Lo mantiene, onorevole Calleri?

Calleri Enrico. Il mio emendamento era inteso a stabilire che il dazio di consumo sulle farine non fosse mobile, come sarebbe divenute se avessimo disposto che esso non dovesse passare la metà del dazio sul grano, perchè a questo modo i bilanci dei Comuni sarebbero sempre stati soggetti a variazioni; ma non v'insisto in seguito alla nuova formula proposta dalla Commissione.

Presidente. Non essendovi alcun'altra proposta, metto a partito l'articolo 11, che ho testè letto.

(È approvato).

« Art. 12. Pei Comuni che attualmente esigono un dazio sulle farine, sul pane e sulle paste di frumento, superiore al limite del 50 per cento del dazio doganale sul grano, la riduzione a detto limite dovrà attuarsi alla scadenza del quinquennio 1896-1900.

« Il Governo però ha facoltà di obbligare i Comuni, i quali realizzano sul canone di

abbonamento un guadagno netto superiore al 15 per cento dell'ammontare di detto canone, a ridurre il dazio sui prodotti indicati di tanto di quanto eccede il guadagno netto sull'indicato limite del 25 per cento. »

L'onorevole Del Buono propone di sostituire in fine della prima parte, alle parole: « del quinquennio 1896-1900 » queste altre: « del decennio 1896-1905. »

Egli ha facoltà di svolgere il suo emendamento.

Del Buono. Ritengo, onorevole presidente, che, in seguito alle modificazioni introdotte nell'articolo 11, la dizione di questo articolo 12 verrà modificata; perciò attendo di udire quello che farà la Commissione.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Schiratti.

Schiratti. All'articolo 12 è detto che, pei Comuni, i quali presentemente esigono un dazio sulle farine, sul pane e sulle paste di frumento, superiore al limite del 50 per cento del dazio doganale sul grano, la riduzione a detto limite dovrà attuarsi alla scadenza del quinquennio 1896-1900.

Evidentemente questa scadenza era stabilita sulla ipotesi che tutti i contratti scadessero nel 1900; ma, in virtù della legge di consolidamento del 1896, era stata data facoltà ai Comuni di estendere l'appalto a dieci anni; e molti Comuni hanno appaltato il dazio per dieci anni; cosicchè il quinquennio non si accorderebbe con gli appalti decennali. Io quindi propongo, e la Commissione credo consentirà, che, invece di dire « alla scadenza del quinquennio 1896-1900 » si dica « alla scadenza dei contratti vigenti ».

Così si eviterà ogni controversia fra Comuni e appaltatori.

Majorana Angelo, relatore. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Majorana Angelo, relatore. Avendo adottato la nuova formula dell'articolo 11, il primo capoverso dell'articolo 12 non ha più ragione di essere, avendo noi provveduto a questa materia appunto nell'articolo precedente; e quindi cadono gli emendamenti degli onorevoli Del Buono e Schiratti.

A nome della Commissione propongo pertanto che il capoverso primo dell'articolo 12, sia soppresso.

Quanto al secondo capoverso, deve togliersi il « però » che viene dopo la parola « Governo. »

Aggiungo da ultimo che, per palese errore di stampa, nel disegno della Commissione si è detto « un guadagno netto superiore al quindici per cento », mentre deve dirsi « un guadagno netto superiore al venticinque per cento. »

Schiratti. Domando di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Schiratti. In seguito alla dichiarazione del relatore, non ho più ragione di insistere nel mio emendamento.

Presidente. Onorevole Del Buono, insiste nel suo emendamento?

Del Buono. Come ho già dichiarato, onorevole presidente, il mio emendamento non ha più ragione di essere.

Carcano. Domando di parlare.

Presidente. Parli.

Carcano. Venendo ora soppressa la prima parte di questo articolo, prego la Camera di voler osservare se non sia, per maggiore chiarezza, desiderabile di aggiungere qualche cosa a quella dizione troppo vaga « dazio sui prodotti indicati ».

Quando vi era il primo comma, ivi si diceva: « dazio sulle farine, sul pane e sulle paste di frumento. » Ora, essendo quel comma soppresso, atteso il nuovo articolo 11, pare che, per rendere più chiaro quanto vuol significare l'articolo 12, convenga dire « sui prodotti indicati nell'articolo precedente ».

Branca, ministro delle finanze. È giusto.

Majorana Angelo, relatore. La Commissione accetta la correzione dell'onorevole Carcano.

Presidente. Pongo a partito l'articolo 12 come è stato concordato:

« Il Governo ha facoltà di obbligare i Comuni, i quali realizzano sul canone di abbonamento un guadagno netto superiore al 25 per cento dell'ammontare di detto canone, a ridurre il dazio sui prodotti indicati nell'articolo precedente di tanto di quanto eccede il guadagno netto sull'indicato limite del 25 per cento. »

(È approvato).

Viene ora l'articolo 12 bis proposto dall'onorevole Carcano, nei seguenti termini:

« Nei Comuni aperti il dazio di consumo potrà essere riscosso:

- a) sui materiali impiegati nella costruzione di edifici nuovi, a fabbrica ultimati e sulle quantità accertate mediante computo metrico;
- b) sui foraggi, mediante una tassa annua

fissa per ogni capo delle varie specie di equini. »

La Commissione accetta quest'articolo aggiuntivo?

Majorana Angelo, relatore. La Commissione lo accetta; soltanto, invece di dire: « Nei Comuni aperti » preferisce si dica: « Nelle parti agglomerate aperte dei Comuni chiusi. »

Carcano. Non ho che da ringraziare la Commissione di avere accettato il mio articolo aggiuntivo; e consento nella lieve modificazione indicata dal relatore, non essendo mai stato nelle mie intenzioni di gratificare di nuovi balzelli i Comuni della campagna.

Presidente. L'onorevole Mussi ha facoltà di parlare.

Mussi. Dopo la correzione fatta, accetto senz'altro la proposta dell'onorevole Carcano.

Presidente. Allora pongo a partito l'articolo 12 bis che, tenuto conto della modificazione concordata, suona in questi termini:

« Nelle parti agglomerate aperte dei Comuni chiusi il dazio di consumo potrà essere riscosso:

a) sui materiali impiegati nella costruzione di edifici nuovi, a fabbrica ultimata e sulle quantità accertate mediante computo metrico;

b) sui foraggi, mediante una tassa annua fissa per ogni capo delle varie specie di equini. »

(È approvato).

« Art. 13. Fermo il disposto dell'articolo 10 del testo unico sul dazio consumo 15 aprile 1897, n. 161, per ciò che riguarda il vino, l'aceto, l'acquavite, l'alcool ed i liquori, i Consigli comunali dei Comuni aperti, nel determinare per ogni altro genere tassato la quantità entro la quale la vendita sia, secondo gli usi locali, da considerarsi come fatta al minuto, non potranno oltrepassare i cinquanta litri per i liquidi ed i 50 chilogrammi per i solidi. »

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo a partito.

(È approvato).

Majorana Angelo, relatore. Domando di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Majorana Angelo, relatore. All'articolo 14 la Commissione, accogliendo ben volentieri alcune idee espresse dall'onorevole Cambray-Digny, presenta una nuova redazione, allo scopo di rendere più facile l'applicazione

dei proposti benefici, non soltanto nelle borghate o frazioni propriamente dette (le quali hanno un significato, anche giuridico, ben definito, per cui il limitarci ad esse ci porterebbe ad un risultato assai restrittivo), ma anche a tutte quelle generalità di abitanti, che si ritengano ingiustamente chiuse entro una cinta daziaria.

In tal senso mando alla presidenza la nuova formula.

Presidente. La Giunta propone adunque questa nuova formula dell'articolo 14:

« Gli abitanti dei Comuni chiusi, che ritengano ingiustamente compresa nella cinta daziaria la parte di territorio da essi abitata, perchè distante dall'abitato agglomerato del centro principale, potranno chiedere la modificazione della cinta.

« Il prefetto su tale domanda provocherà il parere del Consiglio comunale, e quindi trasmetterà gli atti al ministro delle finanze per gli eventuali provvedimenti, che saranno presi per Decreto reale. »

Cambray-Digny. Ringrazio il Governo e la Commissione di aver accolto il mio emendamento.

Presidente. Pongo a partito l'articolo 14 testè letto.

(È approvato).

« Art. 15. Entro l'anno 1899 il Governo del Re procederà alla revisione generale delle tariffe dei dazi addizionali e comunali, all'oggetto e di eliminare le voci che colpiscono generi non tassabili in base alle norme vigenti e di ricondurre le aliquote dei dazi ai limiti legali, tenuto conto del valore venale delle derrate nei tre anni precedenti. »

(È approvato).

« Art. 16. La facoltà data ai prefetti dall'articolo 80 del testo unico di legge sui dazi di consumo 15 aprile 1897, n. 161, di inviare, in caso di mora di un mese, un sorvegliante presso i Comuni che tengono i dazi in economia, dovrà essere da essi esercitata tanto verso i Comuni, quanto verso gli appaltatori, quando loro risulti che la gestione daziaria non proceda regolare ed ordinata.

« I prefetti son ancora autorizzati, nel caso contemplato dal paragrafo precedente, sia a sostituire la gestione dei dazi per appalto a quella in economia, sia ad alienare la cauzione degli appaltatori morosi per quella parte che sta a garanzia delle addi-

zionali e dei dazi comunali, sotto l'osservanza delle norme dettate dalla legge 20 aprile 1871, n. 192 (Serie 2^a). Gli appaltatori che, sopra domanda dei prefetti, non completassero, entro un termine di 15 giorni, la cauzione così parzialmente escussa, saranno dichiarati decaduti, ed i Comuni dovranno tosto provvedere a nuovo appalto od alla riscossione diretta dei dazi. »

L'onorevole Mancini ha proposto all'articolo 11 il seguente emendamento aggiuntivo: « Il dazio consumo sul petrolio non potrà essere elevato in una misura superiore ad un decimo del vigente dazio doganale sul medesimo. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole Mancini.

Mancini. Indicai già ieri quali fossero le mie intenzioni nel proporre quest'emendamento. Dissi come il petrolio si trovi in una condizione eccezionalissima, pagando un dazio doganale enorme; mi pare che sia aggravare le condizioni delle classi povere l'aumentare il costo del petrolio col colpirlo anche d'un grave dazio di consumo interno. Poichè diminuiamo il dazio sulle farine e su altri generi di prima necessità, io mi sono domandato se, nell'interesse delle classi povere, delle classi meno abbienti, che si servono di questa miserabile luce del petrolio, non fosse il caso di proporre una limitazione del dazio di consumo. Mi sono permesso perciò di proporre un emendamento, che raccomando al Governo ed alla Commissione, specialmente nell'interesse delle classi rurali, dolente se essi non l'accetteranno, non per me, ma per le classi povere del paese.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Chinaglia.

Chinaglia. D'accordo con altri colleghi, mi sarei indotto a proporre un emendamento ispirato allo scopo di impedire che vengano troppo assottigliati i redditi, che i Comuni ritraggono ora dal dazio di consumo, con la soppressione di voci, per la quale andrebbero perduti legittimi proventi. Poichè ho ragione di credere che questo emendamento verrà accettato dalla Commissione e dal Governo, così spero che possa esser posto in votazione ed accolto dalla Camera.

L'emendamento è concepito in questi termini.

In fine dell'articolo aggiungere:

« Fatta eccezione per i commestibili, le

bevande, i foraggi, la paglia, i combustibili, i saponi e le materie grasse. »

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Majorana Angelo, relatore. Faccio osservare che la nostra discussione è giunta all'articolo 16 del disegno della Commissione, che corrisponde al 14 del disegno ministeriale, ed in cui si tratta di tutt'altro che di quello di cui, per manifesto equivoco, hanno parlato gli onorevoli preopinanti. Per ora dobbiamo occuparci delle facoltà date ai prefetti ed agli intendenti di eseguire ispezioni in certi casi e con certi fini.

Gli emendamenti degli onorevoli Chinaglia e Mancini trovano il loro posto in altra sede: ne parleremo, se il presidente lo consente, quando saremo all'articolo 18 del disegno della Commissione.

Chinaglia. Mi riservo.

Mancini. Trasporto il mio emendamento alla sede opportuna.

Presidente. Pongo allora a partito l'articolo 16.

(È approvato).

« Art. 17. Tanto i prefetti quanto gli intendenti di finanza hanno facoltà di fare eseguire ispezioni sulle gestioni dei dazi tenuti sia in economia che per appalto, nel fine di assicurare che siano osservate rigorosamente le leggi ed i regolamenti vigenti sulla materia, che le riscossioni sieno fatte in base alla tariffa regolarmente omologata dalle autorità competenti e che i contribuenti non sieno sottoposti al pagamento di diritti indebiti.

« Ai Comuni che fornissero le statistiche dei consumi irregolari od inesatte potrà essere applicata una multa da lire 50 a lire 1000, della quale avranno la rivalsa verso gli amministratori, appaltatori o funzionari dipendenti, responsabili di quelle irregolarità od inesattezze.

« L'applicazione della multa, entro i limiti suindicati, sarà fatta, sopra proposta dell'intendente di finanza, con decreto del prefetto, il quale determinerà quali sieno le persone tenute al pagamento della multa.

« Contro il decreto del prefetto è ammesso il ricorso al Ministero delle finanze. »

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Lazzaro.

Lazzaro. In quest'articolo si parla di multe. Ora le multe sono una pena, e le pene

non si possono infliggere che dall'autorità giudiziaria. Invece questo principio mi pare che sia qui disconosciuto, perchè si stabilisce che il prefetto abbia la facoltà di infliggere una multa, e poi si possa ricorrere in appello al ministro delle finanze.

Si stabilisce, dunque, un tribunale speciale amministrativo.

Perciò desidererei che il relatore e il ministro dessero qualche chiarimento in proposito.

Majorana Angelo, relatore. Chiedo di parlare.

Presidente. Parli.

Majorana Angelo, relatore. Nelle nostre leggi e regolamenti non sono rari i casi, in cui l'autorità amministrativa infligga multe. La riscossione delle imposte ci fornisce non pochi di tali esempi. Non sottoscriverei quindi a ciò, che ha detto l'onorevole Lazzaro, e cioè che questo articolo introduca una novità nel nostro sistema legislativo.

È pur vero, d'altro canto, che sulla efficacia di questo provvedimento nè io nè la Commissione ci facciamo grandi illusioni: tutt'altro! E ciò ho detto già di proposito, nella mia relazione. Ma non abbiamo creduto di respingere la proposta ministeriale; la quale, se non altro, può valere pei Comuni, come un eccitamento a meglio curare l'interesse loro e dello Stato.

Lazzaro. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha la facoltà.

Lazzaro. Le osservazioni dell'onorevole relatore non mi persuadono. È un fatto contrario al diritto comune, che le autorità amministrative infliggano multe. Ed in una legge, che si dice di riforma e che poi sostanzialmente non è tale, voi non potete perpetuare questo gravissimo inconveniente. Del rimanente non voglio, oggi, fare una discussione su questo argomento; noto semplicemente che noi, invece di migliorare la nostra legislazione, perpetuiamo gli inconvenienti in essa esistenti.

Giolitti. Chiedo di parlare.

Presidente. Parli.

Giolitti. Nella osservazione dell'onorevole Lazzaro mi pare che ci sia un punto molto importante, e pregherei la Commissione di volerlo esaminare.

L'articolo proposto stabilisce, che « ai Comuni, che fornissero le statistiche dei consumi irregolari od inesatte, potrà essere applicata una multa da lire 50 a lire 1000 ».

Soggiunge, poi, che vi è la rivalsa del Comune verso gli amministratori, appaltatori, ecc. ai quali il fatto sia imputabile. Aggiunge, infine, l'articolo proposto che « l'applicazione della multa sarà fatta sopra proposta dell'Intendenza di finanza, con decreto del prefetto, il quale determinerà quali siano le persone tenute al pagamento della multa. »

Dunque il prefetto, con un suo decreto, stabilirebbe, ad esempio, quale dei consiglieri comunali deve pagare una multa di lire 1000. Questo mi pare troppo; per lo meno dovrebbe esser salvo il diritto di ricorrere alla autorità giudiziaria.

Credo che la Commissione potrebbe proporre un'aggiunta in codesto senso, facendo così salvo un principio di diritto comune.

Lazzaro. Chiedo di parlare.

Presidente. Parli.

Lazzaro. Propongo che l'autorità amministrativa deferisca il fatto alla autorità giudiziaria.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Majorana Angelo, relatore. A me pare che l'osservazione dell'onorevole Giolitti sia degna di plauso. Quando c'è una lesione di diritto, secondo la legislazione comune, l'adito all'autorità giudiziaria è sempre aperto. Ciò non solo non è negato, ma è implicitamente disposto nel disegno di legge.

Ad ogni modo, se, ad evitare equivoci, il concetto si vuole esporre anche meglio, la Commissione non ha difficoltà alcuna. È inteso che, quanto all'ente comune, il prefetto, che ne è l'autorità tutoria, può prendere i provvedimenti, che sono del caso. Viceversa, semprechè nei rispetti personali degli amministratori possa sorgere controversia per lesioni di diritto e conseguenti attribuzioni di responsabilità, allora è ammesso il ricorso all'autorità giudiziaria.

Lucchini. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Lucchini Luigi. Mi pare molto giusta l'osservazione fatta dall'onorevole Giolitti sulla opportunità di un ricorso dal provvedimento del prefetto; ma non mi pare altrettanto opportuno e appropriato il ricorso all'autorità giudiziaria. Qui non si tratta di una multa nel vero senso penale, ma di una multa nel senso puramente amministrativo.

Vischi. Si tratta di pagare quattrini.

Lucchini Luigi. Quindi l'intervento dell'auto-

sarà giudiziaria potrà aversi mercè l'azione ordinaria e normale, ma non sotto forma di ricorso, da un provvedimento dell'autorità amministrativa. Perciò proporrei che il ricorso fosse fatto al Ministero, ossia che si mantenesse ciò, che già trovai sancito nello schema del disegno di legge. (*Commenti*).

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Giolitti.

Giolitti. L'articolo proposto ammette un provvedimento in via amministrativa per parte del prefetto, e io non ho difficoltà di ammetterlo; ma, trattandosi di imporre una pena ad un amministratore, non mi pare ammissibile che si voglia concedere il solo ricorso al Ministero; e ritengo che, se il consigliere comunale o l'impiegato comunale credano leso il loro diritto privato, credano illegalmente applicata la multa, devono avere il diritto di ricorso all'autorità giudiziaria.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Lazzaro.

Lazzaro. Faccio osservare alla Camera i pericoli, ai quali si andrebbe incontro nel periodo elettorale, qualora venisse adottata la proposta della Commissione. (*Commenti*). Ormai dobbiamo riconoscerlo: spesse volte la autorità amministrativa eccede; e noi, con questa legge, veniamo a dare un'altra arma ai prefetti, i quali possono financo minacciare i Comuni ed infliggere loro multe. Ma perchè non dobbiamo noi adottare tutto ciò che è normale e conforme al nostro diritto comune? Se il Comune manca ai suoi doveri, il prefetto non deve infliggere una pena, ma deve denunciarlo all'autorità giudiziaria e l'autorità giudiziaria deve giudicare. Spero che la Camera vorrà tener presente la considerazione di quanto potrebbe avvenire nel periodo elettorale, e la Commissione vorrà, per rispetto alle nostre istituzioni politiche, e nell'interesse della giustizia, adottare disposizioni, che non siano contrarie al diritto comune.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Branca.

Branca, ministro delle finanze. Prego l'onorevole Lazzaro di riflettere che si provvede adeguatamente quando si accetti l'emendamento dell'onorevole Giolitti, a cui manifestamente è favorevole la Commissione; con che si viene a dare al colpito una garanzia sufficiente, senza che a lui siano tolti i benefici della giustizia ordinaria.

Faccio notare che si tratta di multe che vanno da cinquanta a mille lire. Nel nostro sistema finanziario vi sono parecchie di queste multe; e queste si possono applicare direttamente dalla amministrazione secondo il potere discrezionale, che le si conferisce dalla legge. Se il colpito fosse mandato dinanzi all'autorità giudiziaria immediatamente, come propone l'onorevole Lazzaro, si toglierebbe a lui il beneficio del primo ricorso in via amministrativa. Prego, quindi, l'onorevole Lazzaro di riflettere che, se la contravvenzione può finire in via amministrativa, è un beneficio: viceversa, se l'autorità amministrativa abbia ecceduto, allora verrà in campo l'autorità giudiziaria. Quindi mi pare che ogni guarentigia sia assicurata.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Nocito.

Nocito. La questione sollevata dall'onorevole Lazzaro è veramente grave, e non mi pare che la si possa eliminare con i rimedi, che sono stati proposti.

Non metto in dubbio che ci siano multe amministrative, perchè se ne pagano tutti i giorni, specialmente in materia di ricchezza mobile; ma la questione è riposta nell'indole del fatto, cui la multa si applica; perchè, secondo l'indole del fatto, la legge deve stabilire o la multa amministrativa, o la multa penale vera e propria da comminarsi dalla magistratura.

Quando si tratta di fatti, che, ad esempio, non ammettono discussione, come il non avere pagato dentro un dato termine una tassa, si può comprendere una multa amministrativa; ma, quando si tratta di fatti, che possono dare luogo a disputa, e che sono la violazione di un dovere, allora si dovrebbe far luogo alla multa penale. Credo per altro che un criterio assoluto non si possa stabilire, quantunque non si debba mai dimenticare che la multa è una parziale confisca; perchè con la pena pecuniaria si toglie una parte del patrimonio del cittadino per attribuirlo allo Stato, e quindi è bene che la sua applicazione sia lasciata quanto meno si può al potere amministrativo.

Ma, a prescindere da ciò, a me pare che questo nostro sia proprio il caso d'una vera e propria contravvenzione e, quindi, della multa, dirò così, penale.

Questo mi pare il caso dell'articolo 16, che

abbiamo in esame. Si dice che le multe debbono essere applicate quando non siano state regolarmente osservate le leggi e i regolamenti vigenti sulla materia, o le riscossioni non siano fatte in base alla tariffa regolarmente omologata dalle autorità competenti, o i contribuenti siano sottoposti al pagamento di diritti indebiti. Ora mi pare che si tratti di fatti gravi, e proprio di quei fatti, che, secondo l'articolo 21 della legge 3 luglio 1864, avevano valore di contravvenzioni.

Che cosa volete di più del caso che le riscossioni non siano fatte in base alla tariffa regolarmente omologata dall'autorità giudiziaria competente? Qui ci potrebbe essere qualche cosa di più che un semplice fatto di una multa penale; perchè il riscuotere più del dovuto per parte dell'esattore d'una imposta costituirebbe un reato di concussione, se fosse un fatto doloso.

Branca, ministro delle finanze. Se c'è reato procede l'autorità giudiziaria.

Nocito. Ma supponiamo che sia un fatto colposo; essendoci però la colpa, in fatto un grave come la riscossione d'una tassa indebita, abbiamo tanto che basti per stabilire una contravvenzione punibile giudiziariamente. E qui si noti che un fatto colposo potrebbe molto agevolmente sconfinare nel fatto doloso, non essendo tanto facile che chi riscuote il dazio ignori la tariffa, ed essendo per ciò molto facile che, con questo ripiego della ignoranza, certi esattori possano facilmente uscire dal Codice penale per ricoverarsi nella multa amministrativa, sotto l'egida del ministro delle finanze o dell'intendente di finanza.

Qui si tratta inoltre di tutelare i contribuenti contro le vessazioni dei pubblicani e di altri agenti di riscossione del dazio; e questi fatti non bisogna sottrarli all'autorità giudiziaria.

Vengo poi al capoverso, in cui si fulminano contro i Comuni, che fornissero statistiche di consumo irregolari, multe da cinquanta a mille lire. Credo che sia una aberrazione di diritto il punire un Comune, cioè la persona morale e giuridica. Le punizioni non possono cadere che sulle persone, che hanno commesso i fatti. Gli enti morali non sono suscettivi di delitto e di pena, come persone morali, ma in quanto tra le persone, che li rappresentano, si ammetta una complicità. In tal caso sono sempre le persone, che commettono il fallo e pagano la pena.

Voi mi dite che vi è la rivalsa. Ma intanto il Comune, cioè i contribuenti, pagano, e se la persona, verso la quale voi date il diritto di rivalsa, non ha come pagare, pagherà il Comune. Tutto questo è assolutamente strano e si discosta dai più elementari principî del diritto. Voi potete punire la persona individuale, non l'ente collettivo giuridico costituito nello Stato, come un suo organo di diritto e non di delitto.

I vecchi insegnavano *peccata tenent suos auctores*, e la logica non dovrebbe invecchiare giammai.

Presidente. La Commissione accetta l'emendamento?

Majorana Angelo, relatore. La Commissione crede conveniente che all'ultimo capoverso si dica che, contro il decreto del prefetto è ammesso il ricorso al Ministero delle finanze, però senza pregiudizio del ricorso all'autorità giudiziaria (*Commenti*).

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Lucchini Luigi.

Lucchini Luigi. Proporrei una lieve modificazione, per la quale tutti potrebbero accettare l'emendamento, e cioè che si dicesse invece « salv'al'azione avanti all'autorità giudiziaria. »

Si toglierà così la possibilità di confondere una giurisdizione con l'altra.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Calvi.

Calvi. Unendomi alle osservazioni fatte dall'onorevole Nocito, mi pare che sia assurdo obbligare il Comune a pagare le multe.

Se qualcuno ha sbagliato paghi; ma non si obblighi l'ente Comune a sopportare il carico di una colpa, che, per la sua stessa essenza giuridica, non può aver commesso. E non si parli nemmeno del diritto di rivalsa, di cui il Comune possa giovare contro colui, che lo ha fatto incorrere nella multa; perchè molto spesso avverrà che gli amministratori o gli impiegati colpevoli non saranno solvibili, il diritto di rivalsa non avrà alcuna efficacia pratica, e il Comune sarà costretto a rimettere ciò che ha dovuto pagare; e, pagando il Comune, finiranno con perderci, e, davvero, senza colpa veruna, i contribuenti.

La disposizione di questo articolo deve modificarsi nel senso di comminare le multe alle persone, che hanno sbagliato e non al Comune, al quale non potrebbe, del rimanente, essere applicata la pena di tale sbaglio neanche in omaggio all'articolo 1153 del Codice

civile, per aver fatto una mala scelta dei proprii amministratori, perchè quell'articolo non è applicabile ad un ente morale. Come si vede, dunque, ciò che propone la Commissione è contrario ad ogni principio di diritto.

L'onorevole Commissione, poi, propone di mettere nell'ultimo capoverso che « contro il decreto del prefetto è ammesso il ricorso al ministro delle finanze senza pregiudizio del ricorso all'autorità giudiziaria. » Innanzi tutto, il ricorso innanzi all'autorità giudiziaria sarà accordato unicamente alle persone obbligate a pagare le multe, oppure anche al Comune, che avrà il diritto di discutere se alla multa sia tenuto o no?

A me pare che l'attribuire al prefetto il potere di decidere se il diritto ad esigere la multa sussista o no, porti alla negazione dei principî generali, che regolano queste materie, e contraddica a ciò, che, salvo errore, è detto nell'articolo 2 dell'allegato E della legge del 1865, pel quale, quando è in discussione un diritto civile o politico, è sempre l'autorità giudiziaria che deve interloquire; per la qual cosa ritengo che anche in questo caso debba sempre ricorrersi ad essa. Spero che la Commissione e la Camera accoglieranno le mie osservazioni insieme con le altre, che già prima ho fatto riguardo all'obbligo imposto ai Comuni di pagare le multe, che, invece, debbono essere comminate agli amministratori colpevoli, se non si vogliono ingiustamente colpire i poveri contribuenti.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Giolitti.

Giolitti. Siamo di fronte ad una questione di sola forma, e non di sostanza. L'articolo, quale è proposto dal Ministero e dalla Commissione, stabilisce il principio che si applica la multa al Comune; ma soggiunge, subito dopo, che di questa multa il Comune avrà sempre la rivalsa verso gli amministratori.

Una voce. Ma intanto paga il Comune!

Giolitti. Mi lasci dire, e poi vedrà che siamo d'accordo.

Il capoverso dice che il prefetto determina sempre quale sia l'amministratore o appaltatore che deve pagare, la qual cosa esclude che la multa vada a carico del Comune. Ora, poichè nell'intendimento del Ministero e della Commissione è che non debba pagare mai il Comune, si può togliere ogni dubbio di-

cendo chiaramente che, quando fossero fornite statistiche di consumo inesatte, potrà essere applicata una multa da lire 50 a lire 1000, agli amministratori, appaltatori, o funzionari, responsabili di quella irregolarità stessa. Così rimane la disposizione proposta;...

Voci. Sta bene!

Giolitti... viene tolto di mezzo il Comune, e non v'è più inconveniente di sorta.

Presidente. Onorevole Zeppa, Ella aveva chiesto di parlare?

Zeppa. Era appunto questo che volevo proporre; che si sostituiscano al Comune gli amministratori e gli appaltatori, perchè così si toglie di mezzo il Comune. Poi si aggiunga: senza pregiudizio dell'azione giudiziaria. Quindi siamo perfettamente d'accordo.

Pipitone. Chiedo di parlare.

Presidente. Parli.

Pipitone. È stato bene che si siano sollevate difficoltà dall'onorevole Lazzaro intorno alla dizione di questo articolo, il quale, durante la discussione, a poco a poco si è trasformato in guisa da essere ben diverso dal primitivo; sicchè si è fatta strada l'idea più giusta. Ora mi pare che si debba ancora ponderare un poco l'ultimo capoverso, e cioè sull'applicazione delle multe e dell'autorità che deve applicarla; ultimo capoverso, che, per verità, ancora non mi persuade; ed è per ciò che vorrei sottoporre alla Camera e principalmente alla Commissione alcune osservazioni.

Se noi abbiamo già una procedura costituita per l'applicazione delle multe, tanto nelle leggi finanziarie quanto in quelle amministrative, perchè dobbiamo istituire una nuova giurisdizione? perchè dobbiamo dare al prefetto la facoltà di applicare con decreto le multe? Vi è il ricorso al Ministero, si dirà; ma intanto non si è detto se questo ricorso sospenda l'esecuzione del decreto prefettizio; nè se, col ricorrere all'autorità giudiziaria, verrà sospesa l'esecuzione del decreto ministeriale.

Non scorgo affatto il bisogno di un istituto nuovo; ed a me pare che sarebbe ottimo provvedimento quello di dire che il prefetto o l'intendente di finanza eleva verbale a carico degli amministratori creduti colpevoli di omissioni o irregolarità, ed, ove non si addivenga ad un componimento in linea amministrativa, i contravventori sono deferiti all'autorità giudiziaria competente.

Propongo, quindi, il seguente emendamento:

« I contravventori alle precedenti disposizioni saranno puniti con la multa da lire cinquanta a mille. Del rimanente provvede la procedura ordinaria. »

Una voce. E se si acquetano i contravventori?

Pipitone. Se le parti si acqueteranno tanto meglio!

Vischi. Chiedo di parlare.

Presidente. Parli.

Vischi. L'onorevole ministro ha detto cose molto esatte; e cioè che in materia di multa già esiste un sistema. Ora vorrei che a questo sistema si conformasse il disegno di legge. Col sistema vigente si eleva dai funzionari amministrativi un verbale di contravvenzione, di fronte al quale può verificarsi uno di questi due casi: o il contravventore accetta la sua responsabilità e paga quello, che gli è contestato nella contravvenzione; ovvero, dopo un ricorso in linea amministrativa al Ministero, è accertato non esservi materia punibile, e in questo caso la contravvenzione finisce: o, infine, se la contravvenzione non è accettata, il funzionario trasmetterà il verbale di contravvenzione alla autorità giudiziaria. Nè più nè meno. In questo modo impediremo che si facciano interpretazioni della legge, causa sovente di sorprese con manomissione del diritto dei cittadini,

Ora non so perchè la Commissione, che si è mostrata così arrendevole alle giuste domande della Camera, e il ministro, che ha evocato il sistema vigente in materia finanziaria, non debbano accettare la proposta nostra, secondo la quale l'intendente di finanza eleva la contravvenzione, la quale se non è accolta, è rimessa al potere giudiziario per provvedimenti di giustizia. È una proposta tanto semplice che può assicurare tutti; e mi auguro che tanto il ministro quanto la Commissione, certamente desiderosi di quella chiarezza, che non è mai sufficiente in materia fiscale, vorranno accettarla.

Branca, ministro delle finanze. Chiedo di parlare.

Presidente. Parli.

Branca, ministro delle finanze. Desidererei che l'onorevole Pipitone e l'onorevole Vischi riflettessero che il fatto da loro descritto ha tre momenti, non due: primo, il verbale di contravvenzione, col quale si eleva la contrav-

venzione; secondo, la multa, che si infligge dalla autorità amministrativa, benchè veramente non si possa parlare di multa; terzo, la trasmissione degli atti all'autorità giudiziaria, ove la persona colpita dalla multa non si contenti del provvedimento amministrativo.

Una voce dal banco della Commissione. Siamo perfettamente d'accordo.

Branca, ministro delle finanze. L'autorità amministrativa non fa che accertare i fatti ed elevare le contravvenzioni; dopo viene il procedimento amministrativo e si infligge la multa; se la parte non accetta può rivolgersi all'autorità giudiziaria. (*Conversazioni*).

Vischi. Chiedo di parlare.

Presidente. Parli.

Vischi. L'onorevole ministro ha distinto il primo momento in due, e quindi da due, che erano, ne ha fatti tre; cosicchè egli ha veduto la necessità di disciplinare un secondo momento, che, in verità, non esisterebbe, secondo me. E mi spiego. L'intendente di finanza che farà contro il contravventore? Contestando la contravvenzione gli contesterà il fatto e la responsabilità del fatto, e questo è un momento solo. (*Interruzioni*). S'intende, con la responsabilità, gli indicherà la disposizione di legge, che porta necessariamente la multa.

Branca, ministro delle finanze. Ma la multa va da lire cinquanta a mille. Chi stabilirà la misura della multa?

Vischi. La misura sarà stabilita dal giudice; ed è perciò che noi non riconosciamo in questa materia altra guarentigia che quella, che deriva dall'autorità giudiziaria. Ella, onorevole ministro, indubitabilmente, lo sappiamo tutti, appartiene alla stessa nostra scuola liberale; epperò deve riconoscere naturale che noi cerchiamo nell'autorità giudiziaria le garanzie per il cittadino. Dunque l'intendente eleverà la contravvenzione; contestando la contravvenzione dirà per qual fatto la contravvenzione stessa si eleva; se il contravventore accetterà i fatti od accetterà di entrare in trattative amministrative con l'autorità finanziaria, allora sarà il caso di intendersi fra autorità e contravventore, e tutto sarà finito. E così avviene, mille e mille volte, oggi. Ma, se mai l'autorità finanziaria e il contravventore non potranno venire ad un accordo, chi dovrà dire l'ultima parola? Il magistrato. E allora si mandi, nè più nè meno, senza inter-

posto giudizio amministrativo, il contravventore dinanzi all'autorità giudiziaria, la quale saprà, a seconda della gravità della contravvenzione, se applicare cinquanta o mille lire di multa.

Bosdari. Chiedo di parlare.

Presidente. Parli. (*Segni d'impazienza*).

Bosdari. Mi duole di entrare in questa discussione, sia pure con una sola parola, in questo momento. Ma non posso a meno di non esprimere una profonda convinzione ai colleghi: badate che le disposizioni di questo articolo sono gravissime. È più che giusto che lo Stato voglia assicurarsi della verità delle statistiche e che ne chiami responsabili, con penalità, coloro, che le presentassero menzognere od alterate, come la legge sulle Opere di beneficenza chiama responsabili gli amministratori, che procacciassero danni al patrimonio del povero, vi concorra dolo, o colpa; ma qui si parla, o signori, semplicemente, d'irregolarità od inesattezze, senz'altro, le quali devono venire corrette; e quindi, siano pure punite, per l'ignoranza o la negligenza, con una proporzionata ammenda; ma non dobbiamo consentire che si giunga alla penalità eccessiva, nientemeno delle cinquanta alle mille lire. Arbitro poi nell'applicazione di una multa come questa sarebbe il prefetto! Il prefetto, personaggio eminentemente politico, il quale con ciò avrebbe in molti casi l'apparenza, se non la sostanza, di esercitare una rappresaglia politica.

Tutto ciò è grave, molto grave! Badate, onorevoli colleghi, a quello che fate! (*Conversazioni animate*).

Lucchini Luigi. Chiedo di parlare.

Presidente. Parli.

Lucchini Luigi. A me sembra che vi sia un grave equivoco tra coloro, che hanno preso parte alla discussione di questo articolo. O io m'inganno, o ministro e Commissione hanno inteso che questa multa, applicata nel caso dell'articolo 17, sia una multa d'indole essenzialmente fiscale e amministrativa, e non sia applicabile per fatti, che rivestano un carattere propriamente penale. È inteso trattarsi di irregolarità e di inesattezze, le quali, per negligenza soltanto, possono essere incorse; e quindi invito i colleghi Pipitone e Vischi a considerare la gravità di elevare questi fatti al grado di reati, per colpirli con una vera e propria penalità; mentre,

giusta lo spirito di questa disposizione, si ha in mente di colpirli soltanto con una sanzione amministrativa. E allora mi sembra fuor di luogo investire l'autorità giudiziaria.

Parmi, perciò, che l'articolo possa rimanere con la dizione, che ha ricevuto da ultimo. Fatta salva ogni eventuale azione giudiziaria per ragioni d'illegalità commesse, i provvedimenti amministrativi per sé stessi esauriscono il procedimento. Tale è il mio parere.

Majorana Angelo, relatore. Chiedo di parlare.

Presidente. Parli pure.

Majorana Angelo, relatore. Allo scopo di conciliare le diverse esigenze, manifestatesi in questa discussione, la quale veramente mi pare che abbia fatto ingrossare una questione, che tanto non meritava, la Commissione proporebbe una nuova dizione di questo problema, che leggo alla Camera:

« Su proposta dell'intendente di finanza, con decreto del prefetto, sarà applicata una multa da lire cinquanta a mille, a carico degli amministratori comunali, appaltatori e funzionari dipendenti, responsabili di aver fornito le statistiche dei consumi irregolari od inesatte. »

A ciò potrebbe aggiungersi che rimane sempre il diritto, entro un congruo termine, ad esempio di trenta giorni, di esperire azione avanti all'autorità giudiziaria.

È evidente che in tal modo la cosa sarebbe semplificata. Il decreto del prefetto potrebbe sostenere la stessa funzione del verbale, di cui qualche oratore ha parlato. Nè può sembrare sconveniente che si faccia un decreto prefettizio, anzichè un semplice verbale, ove si voglia considerare la differenza, che corre fra la contravvenzione ordinaria, inflitta ad un cittadino qualsiasi, e quelle che sarebbero accertate in danno di sindaci, di consiglieri comunali e di altri pubblici ufficiali, per fatti compiuti in occasione dell'esercizio delle loro funzioni.

Se tanto si parla di ordinare la responsabilità dei pubblici ufficiali, noi crediamo che il concetto suesposto sia pur degno di una qualche considerazione.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Diligenti.

Diligenti. Quello che ha detto testè l'onorevole Lucchini, mi conferma nella convin-

zione della giustizia della osservazione fatta dal mio amico Bosdari.

L'onorevole Lucchini ha detto che non si tratta qui di colpa, o di dolo, per cui si debba andare necessariamente al tribunale; si tratta di errori, di inesattezze. Ma io allora vi domando se vi par giusto di punire un errore, un'inesattezza commessa da un'amministratore impiegato di un piccolo Comune, che non ha certo le attitudini, che ci vogliono, per compilare statistiche, che possono anche essere assai complicate, con una multa che va da cinquanta a mille lire; se vi par giusto che l'applicazione della multa sia rimessa al prefetto, al capo politico della Provincia, il quale deve avere necessariamente sotto la mano questi amministratori impiegati del Comune, questi strumenti della sua politica quotidiana ed elettorale.

Non vi pare che questa possa essere una facoltà sommamente pericolosa anche alle libertà politiche?

Pensateci, o signori. A me pare che, per tal modo, non si faccia che rendere sempre più insopportabile il fiscalismo dello Stato e sempre più malagevole l'esercizio della vita locale, la quale è tanta parte della vita nazionale.

Credo, adunque, che si debba chiarir meglio la disposizione, stabilendo che s'incorre in questa pena quando ci sia realmente il dolo o la colpa, o che, per lo meno, si debba ridurre la facoltà di imporre una multa così grave ad un semplice amministratore o impiegato di un piccolo Comune, che fa, come sa, il suo dovere, e che ben può commettere un errore per mancanza di quelle attitudini, che non si possono pretendere da simili funzionari con la meschina retribuzione, di cui generalmente fruiscono, o da amministratori già carichi di tante responsabilità gratuite.

Presidente. L'onorevole Vischi ha facoltà di parlare.

Vischi. Non avrei difficoltà di accettare la dizione proposta dal relatore, restando inteso, però, che possa essere aggiunta una parte della proposta, che mi ha fatto gentilmente vedere l'onorevole Lazzaro, e cioè che il ricorso all'autorità giudiziaria abbia carattere sospensivo.

Ma su questo punto debbo fare un'altra osservazione, che mi pare tanto giusta da non

temere confutazioni. Bisogna vedere quale sia la contravvenzione, che sarà passibile di questa grave pena, che può arrivare fino a mille lire. Certamente non credete che possa essere la contravvenzione, che noi giuristi chiamiamo solamente formale, nel senso, cioè, che anche la più innocente omissione possa portare ad una pena di questo genere; poichè in questo caso gli onorevoli Bosdari e Diligenti avrebbero ragione da vendere, perchè non sarebbe solamente un'assurdità, ma addirittura una iniquità.

Certamente volete che questa pena possa colpire soltanto coloro, i quali, per colpa, o, peggio, per dolo, abbiano dato luogo alla inesattezza.

Diligenti. Ma allora ditelo!

Vischi. Noi certo non vogliamo garantire le male azioni. Quindi, se è una contravvenzione per una omissione involontaria, la pena sarebbe sproporzionata, e noi non potremmo approvarla; ma se si vuole intendere di punire l'azione volontaria o colposa, che abbia prodotto determinate conseguenze, allora siamo d'accordo che la pena si debba infliggere con tutte quelle guarentigie, che abbiamo detto di dover stabilire.

Presidente Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Majorana Angelo, relatore. La Commissione, fermandosi alla redazione testè annunciata, e sempre con l'intento della conciliazione, in una questione, che, ripeto, si è di troppo ingrossata, introduce due modificazioni. Con la prima riduce la cifra, che era proposta da 50 a 1000 lire, in modo che scenda da 20 a 200. Con la seconda dice esplicitamente che, quando l'autorità giudiziaria prende cognizione del provvedimento, per ciò stesso ne viene sospesa l'esecuzione.

Vischi. E la natura della colpa?

Presidente. La nuova dizione di questa seconda parte sarebbe la seguente: « Su proposta dell'intendente di finanza con decreto del prefetto sarà applicata una multa da lire 20 a lire 200 a carico degli amministratori, appaltatori, o funzionari dipendenti, responsabili di aver fornito le statistiche dei consumi, irregolari od inesatte. Contro il decreto del prefetto, nel termine di 30 giorni dalla notificazione, potrà esperirsi azione avanti all'autorità giudiziaria; nel frattempo sarà sospesa la esecuzione del decreto prefettizio. »

Salandra. Domando di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Salandra. Con la nuova dizione, proposta dall'onorevole relatore, noi veniamo a creare una procedura speciale, la quale non ha alcuna ragion d'essere; la esamino sommariamente.

Che cosa avviene? Il prefetto fa il decreto; contro il decreto del prefetto c'è una azione innanzi alla autorità giudiziaria. Lascio stare la improprietà della parola *azione*; sarà invece un ricorso, sarà forse una opposizione.

Ma di quale autorità giudiziaria si tratta? Sarà la penale, che, secondo il diritto comune, dovrebbe giudicare della contravvenzione?

Allora avremo questo strano caso, che il magistrato penale sarà messo in moto da un ricorso di colui, a cui si è comminata la pena; una cosa insomma, che, giuridicamente, non si sa immaginare come possa avvenire. Sarà invece l'autorità civile? Ed allora avremo un giudizio civile sopra una contravvenzione, innovazione questa inutile nel nostro diritto pubblico.

Aggiungo un'altra cosa: come obbietto, che cosa ne deriverà da questo articolo? Lo stesso, che ne sarebbe derivato quando si fosse seguita la procedura ordinaria delle contravvenzioni, quando si fosse stabilito che chi fornisce la statistica falsa è passibile di quella data pena, lasciando che l'applicazione della pena si faccia secondo le norme ordinarie delle contravvenzioni.

Perchè violare un principio del diritto pubblico, che dal 1865 in poi non è stato mai violato, vale a dire che nessuna contravvenzione si applica senza un giudizio precedente? Io non so vedere la necessità e neanche l'efficacia di questo articolo, il quale, non certo per mancanza di cognizioni in coloro, che l'hanno formulato, ma per la fretta, con cui è stato compilato, è scritto in modo improprio e giuridicamente non si può sostenere, perchè crea una procedura, che non ha nè capo nè coda, ed è in contraddizione con tutti i nostri ordinamenti.

Quindi pregherei, o di tenere in sospenso questo articolo, oppure, più semplicemente, di dire che coloro, i quali hanno redatto delle statistiche inesatte, sono passibili della multa di lire *tot*, senza far intervenire il prefetto, il quale poi si potrà servire di questo, come di tanti

altri poteri, per ragione politica, o sarà sospettato di farlo, anche quando ciò non avvenga.

Che bisogno, che necessità vi è di non seguire la procedura ordinaria? Questo nuovo principio (in una materia insignificante, se volete) viola tutte le norme del nostro diritto pubblico.

Io pregherei quindi di redigere l'articolo in questa forma semplice, vale a dire che l'amministratore, il quale dà la statistica sbagliata ed erronea, sarà passibile della pena di *tot*, senz'altro.

La procedura sarà quella voluta per le contravvenzioni. È impossibile poi, in materia di contravvenzione, indagare se sia volontaria o involontaria la falsificazione o l'errore. Imperocchè ciò ripugna alla natura della contravvenzione, nella quale, per l'adagio giuridico comune che *factum pro dolo accipitur*, non si può andare a ricercare la volontarietà: la volontà c'è, perchè c'è il fatto. Non diamo inutili poteri al prefetto, creando una procedura, la quale, lo vedrete nell'applicazione, sarà sbagliata.

Presidente. Onorevole Triepi, ha facoltà di parlare.

Triepi. Rinunzio.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Panattoni.

Panattoni. È nato in me un dubbio, a cui credo potrà darsi rassicurante risposta. La formula dell'articolo non è abbastanza chiara, ed a me preme che tutto sia chiaro nelle leggi. La multa vien comminata; ma questa multa farà carico individualmente o solidalmente? Per me non vi può essere dubbio sul carattere solidale della multa, ma vorrei che nella legge fosse detto.

Voci No, no!

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Pipitone.

Pipitone. Se la Commissione accetta le conclusioni nostre, che sono poi quelle formulate e proposte ora dall'onorevole Salandra, noi non insistiamo oltre. In caso contrario presento formale proposta, che la discussione, cioè l'approvazione di questo articolo si rimetta a domani, perchè possa essere meglio studiato dalla Commissione (*Commenti*). Del resto non mi pare che questa sera porteremo a fine la discussione della presente legge.

Continuando con emendamenti sopra emendamenti, non saremo buoni a formulare l'articolo in modo esatto.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Zeppa.

Zeppa. In questa materia il procedimento ordinario è che, elevata la contravvenzione, o si concilia in via amministrativa, ovvero il prefetto o l'intendente di finanza rimettono il verbale all'autorità giudiziaria, e il colpevole va soggetto ad un giudizio.

Quelli, che vogliono il procedimento ordinario, evidentemente vogliono una cosa molto più severa di quel che voleva la Commissione. (*Interruzioni*).

È così; perchè l'articolo della Commissione dice che, applicata la multa, contro il decreto del prefetto si ricorre al ministro delle finanze, e poi si lascia facoltà all'individuo colpito dalla multa di ricorrere dal decreto del prefetto all'autorità giudiziaria.

Supponiamo il caso che questo amministratore colpito non abbia un soldo: egli non ricorre all'autorità giudiziaria; e il prefetto che se ne farà del suo decreto? Invece, andando in ogni caso davanti all'autorità giudiziaria, quel poveretto sarà sempre sottoposto alla multa, e poichè non avrà quattrini andrà carcerato. Ora è molto più dolce, molto più equo l'articolo della Commissione. Volete diversamente? fatelo.

Voi capite che la Commissione non può annettervi alcuna importanza: se volete il procedimento ordinario, fate pure.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro.

Branca, ministro delle finanze. Ho domandato di parlare; ma è meglio che parli prima l'onorevole Salandra, che sembra voglia proporre qualche cosa.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Salandra.

Salandra. Ecco: io credo che importi, più che il fare una cosa dolce, come vorrebbe l'onorevole Zeppa, il fare cosa corretta, conforme a tutto il nostro diritto pubblico, giuridicamente comprensibile ed anche eseguibile, il che non era dell'articolo della Commissione. (*Interruzioni al banco della Commissione*).

Io quindi proporrei, che ai tre ultimi capoversi dell'articolo si sostituisse questa formula: « Agli amministratori o funzionari che forniscano statistiche irregolari od inesatte sarà applicata un'ammenda da lire 20 a 200, » e niente altro. Questa è una dicitura semplice, conforme a tutte le consimili

delle nostre leggi amministrative; la procedura poi sarà quella stabilita dal Codice penale e dalle nostre leggi civili.

Voci. Sì, sì, così va bene.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

Branca, ministro delle finanze. Io accetto ben volentieri quest'ultima formula; e mi ero levato precisamente per dir questo, allorchè mi ha preceduto l'onorevole Salandra. Dirò pure che l'iniziativa della riduzione della ammenda è venuta da me, ed è anzi stata suggerita dal presidente della Camera. Io ho volentieri accettato la riduzione, perchè la pratica insegna che le multe piccole si esigono, quelle alte no. Quindi, poichè siamo tutti d'accordo, votiamo pure.

Presidente. Dunque la Commissione accetta?

Majorana Angelo, relatore. Sì!

Branca, ministro delle finanze. Soltanto, onorevole presidente, bisogna, in un punto qualunque dell'articolo aggiungere « sopra denuncia dell'intendente di finanza. »

Salandra. Ha ragione; me ne ero dimenticato.

Presidente. Essendo tutti d'accordo, pongo a partito questa seconda parte dell'articolo 17 così formulata: « Agli amministratori o funzionari che forniscano statistiche irregolari od inesatte sarà applicata, sopra denuncia dell'intendente di finanza, un'ammenda di lire 20 a 200. »

(*È approvata*).

Ora pongo a partito l'articolo 17 nel suo complesso.

(*È approvato*).

La Commissione propone ancora un articolo 17 bis del quale dò lettura:

« Contro le deliberazioni delle Giunte provinciali amministrative e contro i decreti del prefetto di cui agli art. 8 e 9 è ammesso il ricorso in via gerarchica da potersi produrre dagli interessati e dall'intendente di finanza. Nei ricorsi giudica definitivamente il ministro delle finanze, sentito il parere del Consiglio di Stato. »

Questo è l'articolo aggiuntivo, che propone la Commissione dopo l'articolo 17.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Majorana Angelo, relatore. Questo articolo si riferisce agli altri, di numero 8 e 9, che ieri

furono così largamente discussi, come l'onorevole Lazzaro e la Camera ricorderanno. Oggi proponiamo con questo articolo che contro le deliberazioni della Giunta provinciale amministrativa e i decreti del prefetto, per ciò che si riferisce alla materia contemplata negli articoli 8 e 9, si riconosca il diritto di ricorso in via gerarchica così ai Comuni come agli intendenti di finanza. È una garanzia maggiore, che con ciò si dà, e la Commissione è stata lieta di accogliere in questa parte i concetti espressi dall'onorevole Rubini. Quanto ieri si disse giustifica l'articolo, che è tutt'altro che improvvisato, e che, lo ripeto ancora una volta, non è altro che una sanzione dei concetti già accettati dalla Camera.

Presidente. Rileggo allora l'articolo 17-bis. « Contro le deliberazioni delle Giunte provinciali amministrative e contro i decreti del prefetto di cui agli articoli 8 e 9 o ammesso il ricorso in via gerarchica da poterci produrre dagli interessati o dall'intendente di finanza. Nei ricorsi giudica definitivamente il ministro delle finanze, sentito il parere del Consiglio di Stato. »

Lo pongo a partito.

(È approvato).

Nocito. Chiedo di parlare.

Presidente. Ma è approvato!

Voci. È stato votato!

Nocito. Io non facevo che un'osservazione di forma, perchè, avendo dichiarato nell'articolo che il ricorso deve essere fatto in via gerarchica, era perfettamente inutile dire che del ricorso giudicherà il ministro delle finanze.

Voce. Ma c'è: « sentito il parere del Consiglio di Stato. »

Nocito. A me pare che sia inutile dire chi giudicherà del ricorso, quando si dice « in via gerarchica. »

Presidente. Art. 18. Sono tolte le parole « esclusi gli olii medicinali » alla voce burro, olio vegetale ed animale di qualunque sorta della tariffa annessa al testo unico di legge sui dazi di consumo del 15 aprile 1897, n. 161. »

(È approvato).

« Art. 19. Sono dichiarati esenti da dazio consumo gli oggetti di ogni specie ad uso delle amministrazioni dello Stato e per tal uso effettivamente consumati, fatta eccezione per i commestibili e le bevande.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Pipitone.
(Non è presente).

Perde l'iscrizione.

Allora ha facoltà di parlare l'onorevole Frascara Giacinto.

Frascara Giuseppe. Quest'articolo di legge tenderebbe a dichiarare esenti da dazio gli oggetti di ogni specie ad uso delle amministrazioni dello Stato, fatta eccezione per i commestibili e le bevande.

L'articolo non era compreso nel primo disegno di legge presentato il 22 maggio 1897; fu introdotto nel nuovo disegno di legge combinato d'accordo con la Commissione e presentato nella tornata dell'8 marzo 1898.

Ebbi la curiosità di vedere quali fossero le ragioni, per le quali il Ministero avesse introdotto quest'articolo, e lessi nella relazione ministeriale le seguenti parole:

« Secondo l'attuale legislazione la maggior parte degli oggetti in uso presso le amministrazioni dello Stato godono di esenzione di dazio, e la ragione di ciò è evidente; costituendo un controsenso che lo Stato paghi un'imposta, della quale si deve rivalere aggravando i contribuenti di nuovi carichi. »

Esaminato il testo unico della legge del 1897 per rendermi conto quali fossero questi oggetti, la maggior parte dei quali, quando servono per le amministrazioni dello Stato, sarebbero esenti da dazio, trovai che, secondo l'articolo 19 del testo unico, sono esenti quattro categorie di oggetti e cioè: 1° le carte di modulo speciale e gli stampati a uso delle amministrazioni governative e la carta a striscie per gli uffici telegrafici; 2° le paste metalliche che servono per la coniazione delle monete dello Stato; e altre due categorie che non leggo per amore di brevità.

Si vede subito che l'articolo 19 del testo unico costituisce un'eccezione alla regola generale, la quale si è che anche gli oggetti, che servono all'amministrazione dello Stato, debbano essere soggetti al dazio consumo. Proprio l'opposto di quanto dice la relazione ministeriale.

Gli oggetti esenti sono solamente quelli indicati dall'articolo 19 del testo unico; e basta leggerne l'enumerazione per riconoscere come essi, secondo ogni criterio di giustizia e di amministrazione e secondo il semplice e comune buon senso, non potrebbero essere soggetti a dazio consumo.

Per citare un solo oggetto, nessuno potrebbe immaginare di colpire di dazio le paste metalliche, che servono alla coniazione delle monete.

Con l'articolo, che si propone, si vorrebbe sancire un principio assolutamente opposto, quello, cioè, che tutti i generi che servono per le amministrazioni dello Stato, fossero esenti dal dazio, fatta eccezione solo pei commestibili e le bevande.

Questa disposizione avrebbe una portata enorme, perchè sarebbero dichiarate esenti dal dazio tutte le altre materie, come foraggi, combustibili, mobili, materiali da costruzione, materie grasse.

Ma parliamo principalmente dei foraggi, paglia, fieno, avena, che servono per l'esercito.

Da un calcolo approssimativo risulta che un reggimento di cavalleria consuma tanti foraggi, dai quali un Comune chiuso, anche di seconda classe, ricava un dazio, che si può valutare a più di 60,000 lire annue. Fate il conto per i ventiquattro reggimenti di cavalleria, e arrivate a una perdita pei Comuni di circa un milione e mezzo. Se poi aggiungete i foraggi, che servono per l'artiglieria, giungerete alla perdita enorme di circa 3 milioni.

Ora io vi domando se si possa, con un semplice articolo, addossare ai Comuni un danno così grave, mentre con questa legge diciamo di volerli sgravare.

Ho visto che sono stati proposti molti emendamenti, i quali rimedierebbero in grandissima parte a questo danno, perchè l'eccezione fatta pei commestibili e le bevande si allargherebbe anche ai foraggi e ad altri articoli.

Ma possiamo noi avere la sicurezza che, nonostante, gli emendamenti proposti, non si stabilisca qualche esenzione da dazio, che sia per arrecare grave danno ai Comuni? E come si regoleranno i rapporti fra Comuni e appaltatori là dove il dazio è appaltato?

E poi perchè fare un articolo che contraddice in modo palese ad una disposizione della legge organica del dazio consumo?

La legge vigente dispone che siano soggetti a dazio anche gli oggetti, che servano alle Amministrazioni dello Stato, fatta eccezione per quelle quattro categorie tassativamente indicate nell'articolo 19. Se il Governo crede che si debba escludere dal dazio qualche altro oggetto (per esempio ho sentito parlare del legno di noce che

serve alla fabbricazione dei calci dei fucili) queste esclusioni, secondo il mio avviso dovrebbero essere chiaramente indicate in altri commi da aggiungersi al citato articolo della legge organica vigente.

Quindi, nonostante che siano stati presentati molti emendamenti, mantengo la proposta di soppressione dell'articolo, che si discute.

Però, se questa proposta non fosse accettata, voterò a favore del più largo fra gli emendamenti presentati.

Concludo adunque che, sia per gli scopi, che ho cercato di dimostrare, sia anche per una maggiore correttezza ed euitmia della legge organica, sarebbe desiderabile che l'onorevole ministro e la Commissione accettassero la soppressione dell'articolo, che si discute, salvo di proporre esplicitamente una nuova aggiunta all'articolo 19 del testo unico.

Pregherei quindi l'onorevole presidente di voler mettere prima in votazione la soppressione dell'articolo, e poi, quando essa non fosse approvata, si potrebbero mettere in votazione gli emendamenti.

Presidente. Questo lo vedremo dopo.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Lucchini Luigi.

Lucchini Luigi. Anche a nome dei colleghi veronesi e di parecchi altri colleghi mi associo alla proposta di soppressione di quest'articolo 19.

Ho letto le considerazioni della relazione anche su questo punto, ma, a dire il vero, non mi hanno convinto.

E bene osservava l'onorevole Frascara che, piuttosto di fare delle poco giustificate eccezioni, varrebbe meglio sopprimere addirittura l'articolo.

Io parlo nell'interesse di quei Comuni aggravatissimi, dei quali mi sono intrattenuto a proposito dell'articolo 10, e che, oltre all'essere colpiti da un canone esorbitante e sproporzionato, si vedrebbero altresì mancare una parte non irrilevante dei proventi daziari, ove dovessero esonerarsi dal dazio quasi tutti i generi destinati alle pubbliche Amministrazioni.

Con questo disegno di legge l'erario dello Stato si fa già la parte del leone. Non voglia però sacrificare del tutto i Comuni e ridurli alla disperazione.

Spero quindi che il Governo e la Com-

missione vorranno senz'altro accettare la soppressione dell'articolo 19, lasciando lo *statu quo* in materia.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Morando.

Morando. Dopo quanto hanno detto su questo articolo 19 gli egregi colleghi, che mi hanno preceduto, abuserei della benevolenza della Camera se mi volessi dilungare; mi limiterò adunque a brevissime osservazioni nella piena fiducia che Governo e Commissione saranno d'accordo nel sopprimere, spero, o almeno nel modificare radicalmente e sostanzialmente questo articolo, che, a mio modesto parere, neppure doveva figurare in questa legge.

Ho udito ripetere che il Governo non intendeva dare a questo articolo la grave portata, che noi crediamo attribuirvi, e che con esso voleva solo modificare alcune voci, che sono spesso oggetto di controversie. Sta bene; venga qui ad esporci le sue intenzioni, ci indichi chiaramente di che si tratta, ma non pretenda di aver mano libera; per mio conto, quando vi può essere di mezzo la fiscalità e l'arbitrio sono scettico, credo poco agli affidamenti e penso sempre al peggio.

Che questo articolo possa avere per Comuni serie conseguenze, lo vede ognuno senza bisogno di lunghi ragionamenti; con esso si lascia il canone e si tolgono le rendite; la cosa sarebbe veramente enorme e, quando, severamente applicato, costituirebbe, a mio avviso, una vera e propria appropriazione indebita a danno dei bilanci comunali delle città minori e ad esclusivo vantaggio del Tesoro.

Vi sono, o signori, dei Comuni che hanno votato opere pubbliche, che hanno ceduto gratuitamente aree, che hanno riparato e ricostruito *ex-novo* caserme, che hanno fatto insomma enormi sacrifici per ottenere una guarnigione, ripromettendosi naturalmente un compenso basato precipuamente sui dazi dei foraggi, delle avene, delle granaglie, della paglia, del combustibile; in quali condizioni li metterete voi, se questo articolo venisse approvato come ci fu presentato?

Molto vi sarebbe a dire, ma non voglio dilungarmi per convincervi dell'evidenza; vi dirò solo, ad esempio, che una città, che abbia due reggimenti di cavalleria, od uno di cavalleria ed altro di artiglieria, il che è cosa equivalente, rischierebbe di perdere dalle 90 mila alle 110 mila lire annue a seconda delle

voci delle proprie tariffe, somma non indifferente per molti bilanci. Che se poi una simile perdita viene a toccare uno di quei Comuni, che, col presente canone daziario, più sopportano il peso di quella sperequazione, alla quale con dati positivi ed eloquenti accennò giorni or sono il collega ed amico Bacci, il suo bilancio si può dire compromesso.

Togliamo questo articolo; vediamo di specificare chiaramente quelle voci, che si vogliono esonerare dal dazio a scanso di possibili equivoci, e ricordiamoci che è dovere ed interesse nostro di pensare ai Comuni ed alla solidità dei loro bilanci.

È sul benessere e sulla floridezza dei Comuni che riposa la grandezza della Patria. (*Approvazioni — Benissimo!*)

Presidente. Debbo avvertire che vi sono tre ordini di emendamenti:

1° Quelli degli onorevoli Frascara, Morando, Bertetti e Ottavi, che chiedono la soppressione;

2° Quelli degli onorevoli Cremonesi, Bertetti e Cereseto che propongono delle aggiunte;

3° Finalmente v'è un altro emendamento presentato dall'onorevole Chinaglia unitamente con altri dieci deputati. Sarebbe il seguente:

« . . . fatta eccezione per i commestibili, le bevande, i foraggi, la pasta, la paglia, i combustibili, i saponi e le materie grasse. »

Poi viene l'articolo aggiuntivo dell'onorevole Pescetti.

Pescetti. Domando di parlare.

Presidente. Parli.

Pescetti. Ho bisogno di chiarire l'emendamento presentato, perchè nella stampa è avvenuto un errore, che non lo fa rispondere più al nostro concetto. L'aggiunta nostra significa soppressione dell'articolo 19 e sostituzione della disposizione, che l'onorevole presidente ha letto; poichè non si comprende come il Governo, dopo che prende dai Comuni 50,165,000 lire, voglia stender la mano rapace su altri proventi finora goduti dai singoli Comuni. Lasciamo ai Comuni questo beneficio, poichè ad essi avete addossato un consolidamento così oneroso.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Chinaglia per svolgere il suo emendamento.

Majorana Angelo, relatore. Già l'onorevole Chinaglia svolse il suo emendamento quando parlò a proposito dell'articolo 16.

Chinaglia. Onorevole presidente, io già succintamente ho esposto la ragione, che mi aveva guidato a presentare, d'accordo con altri miei colleghi, l'emendamento in esame.

Io condivido completamente i concetti svolti dall'onorevole mio collega Frascara ed altri deputati circa l'opportunità, nell'interesse dei Comuni, di sopprimere l'articolo 19. Ma poichè questa soppressione, se venisse posta a partito, a me pare che metterebbe in compromissione ogni buon accordo che si possa trovare fra il Ministero e la Commissione nell'interesse dei Comuni stessi, così ho cercato di non pregiudicare il raggiungimento di tale intento presentando un emendamento, nel quale si è cercato di designare tutte quelle maggiori voci da doversi sottoporre al dazio in vantaggio dei Comuni. Se i colleghi avranno la bontà di esaminare quest'emendamento e le voci, che in esso sono incluse, vedranno come l'interesse dei Comuni si possa ritenere soddisfacentemente tutelato.

Presidente. Onorevole Mancini, il suo emendamento rimane compreso in quello dell'onorevole Chinaglia.

Mancini. Io credo che al posto di quest'articolo 19 debba mettersi la proposta formulata dall'egregio relatore.

Presidente. L'onorevole Bertetti ha un emendamento, che si può ritenere compreso in quello dell'onorevole Chinaglia.

Bertetti. È compreso in quello; ma viene dopo.

Presidente. Quale è l'avviso dell'onorevole ministro?

Branca, *ministro delle finanze.* Prima che la discussione s'inoltri, debbo dichiarare che tutte le apprensioni sorte per questo articolo si debbono dileguare.

Il Governo non intende che siano esenti i commestibili e i combustibili, la paglia, il fieno, le materie grasse, il sapone e tutto ciò che è indicato nell'ordine del giorno dell'onorevole Chinaglia; intende soltanto di evitare un grave inconveniente, e cioè che siano tassati i fucili appartenenti allo Stato; poichè vi sono municipi, che li considerano come armi ed altri che li considerano come mobili. (*Commenti*).

Io escludo tutto ciò, che è derrata destinata al consumo immediato; e perciò avevo accettato l'emendamento dell'onorevole Chinaglia, che risponde implicitamente a questo concetto.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Finardi.

Finardi. La questione sollevata da questo articolo del disegno di legge in discussione non è così semplice ed unilaterale, come può sembrare a primo aspetto. Che la questione sia dubbia, lo hanno dimostrato le parole ora pronunciate dall'onorevole Morando a suffragio del suo emendamento.

Ma essa ha anche un altro aspetto, assai grave, a mio avviso, e che non deve passare inavvertito.

Noi sappiamo che molte città di Provincia (non parlo delle città principali) oggi godono del favore di numerose guarnigioni, che l'onorevole ministro della guerra sarebbe certamente imbarazzato a giustificare con ragioni d'interesse militare.

Questo favore va naturalmente a scapito di altre città vicine, le quali si vedono negato o diminuito il beneficio delle guarnigioni, a cui avrebbero ragionevolmente diritto di aspirare.

Ora io non vorrei che il consolidamento del canone daziario attuale, al quale contribuiscono largamente i consumi militari, fatto alle città privilegiate di numerosi presidî, fornisse alle stesse un'arma ed una ragione, per sostenere come acquisito e consolidato anche il diritto quasi enfiteutico a conservare in perpetuo, i presidî privilegiati, di cui ora godono a scapito delle altre città.

Majorana Angelo, *relatore.* Siamo perfettamente d'accordo.

Finardi. Mentre è d'altra parte ben giusto, che, venendo meno i presidî, abbiano corrispondente riduzione i loro canoni daziari attuali.

Noi sappiamo che tutte le città esprimono a gara vivamente e costantemente il desiderio di avere i maggiori presidî militari possibili, i quali al beneficio economico pei Comuni e per le popolazioni aggiungono causa di vita e di decoro alle città.

Ora le città meno favorite, che aspettano pazientemente miglior trattamento in avvenire, non potrebbero indifferentemente vedere avvantaggiata e consolidata la posizione delle città privilegiate, pel fatto del consolidamento daziario ragguagliato sull'attuale concorso dei consumi militari.

Nè il Governo deve volere menomata in alcun modo la propria libertà di effettuare in ogni tempo tutti gli spostamenti di guar-

nigione che siano consigliati dall'interesse militare.

Credo pertanto opportuno che il concetto da me espresso sia chiarito nella legge, e che però, ritornando indietro un passo, con un inciso aggiunto all'articolo 10 *bis*, dove si parla dell'accertamento dell'aumento o riduzione di popolazione per gli effetti della perequazione periodica dei canoni daziari fra Comuni, sia detto che si avrà riguardo anche agli eventuali spostamenti di guarnigione permanente.

È un concetto doppiamente equo, di uno sgravio troppo giusto, e della assoluta libertà d'azione, conservata al Governo, di eseguire gli spostamenti dei presidî, che crederà opportuni, sia nell'interesse dell'esercito, sia pei dovuti riguardi di parità di trattamento verso le città.

Da ultimo mi permetto di osservare che, qualora l'articolo 19 non venga soppresso, come da più parti si propone, e come anche a me sembra miglior partito, sarà necessario, con opportuno richiamo all'articolo 23 della legge 15 aprile 1897, riservare la piena libertà del Governo nei casi di guerra.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Lucca.

Lucca. A me pare che l'onorevole ministro abbia molto semplificato la questione dichiarando che intende che debbano essere esenti alcuni determinati articoli soltanto, e che quindi non sia il caso di complicarla con dichiarazioni, che la pregiudicherebbero. Indichi l'onorevole ministro tassativamente quali debbano essere gli articoli esenti, e la questione sarà risolta.

Majorana Angelo, relatore. La Commissione, entrando appunto nell'ordine di idee accennato dall'onorevole ministro, propone la seguente nuova dizione dell'articolo 19:

« Agli oggetti indicati nell'articolo 19 del testo unico delle leggi sul dazio di consumo (che sono gli oggetti di pertinenza dell'Amministrazione dello Stato, esenti da dazio consumo) si aggiungono le armi, le parti di armi, gli oggetti di casermaggio e le munizioni da guerra, appartenenti allo Stato. »

Così tutto è accomodato. (*Bravo!*)

Presidente. Mi pare che con tale nuova dizione possano essere ritirate tutte le altre proposte.

Onorevole Frascara, ritira o mantiene la sua?

Frascara. La ritiro.

Presidente. Onorevole Calleri, ritira?

Calleri Enrico. Sì.

Presidenie. Dunque tutti hanno ritirato le loro proposte. Ne rimane soltanto una degli onorevoli Pescetti, Bissolati, Pantano, Morgari, Pipitone e Socci, che propongono il seguente articolo sostitutivo all'articolo 19:

« Sono dichiarate esenti da dazio consumo le società cooperative per le distribuzioni dei generi di prima necessità fatte ai proprii soci effettivi, il cui guadagno e reddito individuale non superi lire quattro al giorno, per soddisfare ai bisogni loro o delle loro famiglie, purchè il consumo avvenga nel loro domicilio o nel luogo del lavoro, e purchè la distribuzione non abbia scopo di lucro o di una remunerazione al capitale sociale superiore al 4 per cento oltre l'assegno al fondo di riserva nella misura minima indicata dall'articolo 182 del Codice di commercio.

« L'esenzione non riguarda il dazio di consumo sugli alcohols, liquori e vini di lusso.

« Quando in una società cooperativa vi siano soci che hanno un guadagno o reddito individuale superiore alle quattro lire al giorno la società potrà godere della esenzione procedendo ad un abbonamento proporzionato al consumo dei soci suddetti. »

Branca, ministro delle finanze. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Branca, ministro delle finanze. Come questa mattina ho dimostrato all'onorevole Pescetti in una discussione, che abbiamo avuto insieme coi membri della Commissione, è questo un argomento che non può essere compreso in questa legge. La proporzione delle quattro lire al giorno, che propone l'onorevole Pescetti (il quale viene con l'impressione della sua Firenze) in metà d'Italia rappresenta il reddito di un signore. Ecco perchè non potrei accettare questa proposta.

Se, quando verrà la proposta di riforma ai tributi locali, si tratterà questo argomento, dichiaro fin d'ora che lo prenderò volentieri in considerazione; ma, nel presente disegno di legge, dichiaro assolutamente che non lo accetto.

Presidente. La Commissione l'accetta?

Majorana Angelo, relatore. Non l'accetta.

Presidente. L'onorevole Pescetti ha facoltà di parlare.

Pescetti. Noi abbiamo chiesto la soppressione dell'articolo 19. L'articolo da noi presentato concerne le società cooperative, che nella discussione di una legge, la quale consolida perpetuamente la tassa di dazio consumo, non possono essere dimenticate.

Pensi seriamente la Camera che essa ha trovato modo e tempo di provvedere in questo momento alla circolazione più libera e meno costosa per lo Stato dei fucili, che certo non nutriscono le nostre popolazioni immiserite, e che è suo stretto dovere pensare ad istituti, che danno una certa difesa alle classi lavoratrici. Al rispetto di questo dovere vi richiama anche la memoria di Quintino Sella. È strano che il Governo e la Camera italiana dimentichino gl' insegnamenti di uomini, che furono davvero eminenti per dottrina. (*Commenti — Rumori*).

Voci. La chiusura! La chiusura! (*Rumori*).

Pescetti. Pensi l'Assemblea che noi siamo nell'argomento; siamo in tema di dazio consumo; perchè appunto il nostro emendamento muove dal contenuto dell'articolo 5 della legge 11 agosto 1870. Questo Governo, di cui fanno parte l'onorevole Luzzatti, l'onorevole Gallo, l'onorevole Zanardelli, non doveva, per bocca del ministro delle finanze, cercare di soffocare questa discussione: tanto più che la Lega nazionale delle cooperative si rivolse autorevole e premurosa, fino dal marzo di quest'anno, con una lettera, al presidente del Consiglio, al ministro Luzzati, ed allo stesso onorevole Branca rilevando giustamente che era difficile discutere una riforma del dazio consumo disinteressandosi della questione delle cooperative.

La discussione s'impone al Parlamento: è questione di serietà, di dignità, di coerenza; e Quintino Sella diceva: è anche questione di ordine. (*Oh!*)

Nel 25 giugno 1870, quando si esaminava il disegno di legge, che fu poi la legge del dì 11 agosto 1870, Quintino Sella rispondendo all'onorevole Macchi ebbe a dichiarare: « È fuori di dubbio che, la conseguenza dell'istituzione delle società cooperative essendo quella di risparmiare alle classi lavoratrici tutte le spese della vendita al minuto e della vendita al dettaglio, che talvolta è ragguardevolissima e va al dieci, al venti e fino al venticinque per cento, è fuori di dubbio che questa

semplice modificazione, nella distinzione soprattutto di generi necessari alla vita, ha per conseguenza di alleviare le spese della vita alle classi lavoratrici in maniera notevolissima. Quindi è che credo sia debito di ogni uomo, che si interessa non solo alle classi lavoratrici, ma che si interessa in genere al buon andamento della società, di aiutare in tutti i modi possibili queste istituzioni. »

La formula trovata da Quintino Sella (*Rumori*) e intorno alla quale, come egli disse, tanti si arrovellarono il capo, è stata causa di tante questioni. (*Oh!*)

Quindi che cosa dobbiamo fare oggi? Un lavoro molto semplice. Dobbiamo chiarire questa formula, perchè si discute appunto della legge sul dazio consumo.

Io non voglio invitare la Camera a ricordarsi delle parole di Quintino Sella... (*Oh!*); Vedo che essa rumoreggia a udir ricordare il nome di Quintino Sella. Farò nomi più modesti.

Nel 1882 (*Oh!*) l'onorevole Luzzatti, oggi malato, criticò acerbamente il Governo, che, pel tramite degli appaltatori, degli intendenti di finanza e della magistratura, perseguitava e colpiva le società cooperative, e affermò i concetti contenuti nell'emendamento da me proposto.

Nel 1886 (*Oh!*) l'onorevole Grimaldi ministro delle finanze riconobbe la necessità di dare all'articolo 5 un'interpretazione più larga di quella che la magistratura ne faceva.

Una voce. Ma siete un indice analitico!

Pescetti. Nel 1887 colla proposta del Maffi, di Andrea Costa e di altri; nel 1888 (*rumori*) colla proposta di una Commissione, della quale fece parte l'attuale ministro della pubblica istruzione, onorevole Gallo; nel 1890 colle proposte di legge, presentate, una dall'onorevole Maffi e l'altra dagli onorevoli Villa, Palberti e Grimaldi, si cerca di trovare una formula più chiara e sicura circa l'organizzazione e la vita delle Società cooperative. Mentre molti rappresentanti del Parlamento ebbero tanto giusto interessamento, quale è la premura e la sapienza dell'attuale ministro? (*Si ride*).

Alla lettera scritta dalla Lega nazionale delle cooperative l'onorevole Branca rispose: « quanto poi al nuovo disegno di legge, debbo dire che esso lascia invariato il regime delle cooperative. »

Noi socialisti, ieri accusati dall'eloquenza sempre mordace dell'onorevole Vischi (*Si ride*)

di essere ora troppo distratti dalla questione morale, di fronte anche a questa legge dimostriamo di dare ascolto alle immediate esigenze delle classi lavoratrici, mentre con tutta lena lavoriamo a scindere e preparare i piani di una completa riorganizzazione sociale.

La formula dell'articolo da noi sostituito, o meglio aggiunto, sostanzialmente fu discussa e votata dal Parlamento italiano nelle sedute del 27, 28 e 30 aprile dell'anno 1888 (*Rumori*). Se non lo rammentate ve lo rammento io.

In quella formula si trovarono concordi i proponenti, il ministro, e gli oratori di ogni parte della Camera. Una modificazione esplicativa e di una certa importanza abbiamo cercato di introdurre nella formula stessa. Esaminatela, e vedrete che si tratta di un emendamento, che deve anche riuscire a far cessare nel ministro delle finanze la preoccupazione bottegaia, che egli ha pel prosperare delle cooperative.

Fin da quando l'onorevole Magliani, come ministro delle finanze, scrisse, nel 1883, la circolare del 16 maggio, la frase *Società cooperative a scopo di beneficenza*, che si legge nell'articolo 5 della legge 11 agosto 1870, fu illustrata con questi due concetti: che lo scopo di beneficenza indicava da un lato che doveva essere escluso quello del lucro nella distribuzione dei generi; e dall'altro, che doveva essere non agiata la condizione economica di coloro, che facevano parte delle cooperative. Si ripeté che nelle cooperative entravano persone agiate ed abbienti, per sfruttare le giuste concessioni fatte a quelle Società, e dette persone si vollero eliminate. Quindi si aveva di fronte la grave difficoltà pratica per determinare il tipo delle persone non agiate, non abbienti.

Il ministro, oggi, che cosa vi ha detto? Tra l'alta e la bassa Italia vi è una grande differenza. Eh! certo, anche guardando i prospetti dei contributi, che danno l'alta e la bassa Italia, in tema di dazio consumo, una bella differenza si trova!

In quella formula delle 4 lire, che noi proponevamo, non insistiamo. Essa muoveva dal proposito di affrontare il problema della determinazione dell'abbienza e della non abbienza, e riproduceva una certa pratica introdotta da poco tempo nel comune di Firenze.

Se quella misura non credete introdurre, e bene, almeno approvate la formula approvata da questa Camera nella seduta del 30 aprile

1888. Questioni, che sono vive e variamente decise fino dal 1870, or sono 28 anni, debbono trovare una soluzione. Il momento è opportuno e solenne. Come per la più libera e meno costosa circolazione delle armi avete mostrato premura, così mostrate un poco di interesse per le classi non abbienti riunite in cooperative per avere gli elementi più necessari alla vita. Fate senno; ricordandovelo, noi parliamo alla vostra intelligenza.

Le classi lavoratrici vi guardano per giudicarvi. (*Rumori a destra — Bene! — Approvazioni all'estrema sinistra*).

Presidente. L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

Majorana Angelo, relatore. La Commissione non nega la gravità dell'argomento toccato dall'onorevole Pescetti; ma, appunto perchè è molto grave, dice: *non est hic locus*. La presente legge non si occupa di molti punti gravi di dazio consumo; basti accennare al vino ed allo stesso petrolio; al più presto dovrà essere integrata con altri provvedimenti.

Creda pure l'onorevole Pescetti: è più dicevole all'importanza dell'argomento, ed all'autorità del nome di Quintino Sella, da lui così spesso e volentieri ricordato, il differire questa grave questione a più opportuna sede. La Commissione, pertanto, senza entrare in alcuna valutazione sul merito delle proposte fatte dall'onorevole Pescetti, crede che non le si possano accettare in questo momento. Anzi dirò: nell'interesse stesso delle società cooperative, per le quali riconosco che qualche provvedimento occorre prendere, sarebbe meglio che, senza pregiudicare il merito delle sue proposte, l'onorevole Pescetti le ritirasse. È una preghiera, che per mio mezzo e pel vantaggio stesso della cosa, che tanto gli sta a cuore, la Commissione gli rivolge.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Pescetti.

Pescetti. Io non posso ritirare le modificazioni richieste dalla Lega nazionale delle cooperative al Governo fino dal 20 marzo ultimo scorso. La Camera prenda la responsabilità che crede; noi onestamente assumiamo questa di presentare alla Camera la proposta, che ho avuto l'onore di svolgere. Saremo in pochi; voi avete voluto già assicurare la non dispendiosa circolazione dei fucili; noi vogliamo, nell'interesse delle classi lavoratrici, contribuire alla più facile e meno costosa distribuzione del pane.

Presidente. La Commissione ed il Governo dichiarano di non accettare l'articolo sostitutivo dell'onorevole Pescetti.

Lo metto a partito.

(Dopo prova e controprova, l'articolo sostitutivo dell'onorevole Pescetti, non è approvato).

Rileggo l'articolo 19 proposto dalla Commissione in sostituzione della prima redazione:

« Agli oggetti indicati nell'articolo 19 del testo unico delle leggi sul dazio consumo, aggiungasi: le armi, parte di armi, oggetti di casermaggio e munizioni da guerra appartenenti allo Stato. »

Pongo a partito questo articolo 19.

(È approvato).

« Art. 20. I Comuni chiusi potranno sostituire i dazi di entrata pei materiali di costruzione, la riscossione del dazio stesso sulla costruzione di edifici nuovi, o anche su notevoli rifacimenti di edifici già esistenti, a costruzione ultimata e per la quantità da accertarsi mediante computo metrico.

« Con deliberazione consiliare, da approvarsi dalla Giunta provinciale amministrativa, saranno fissate le norme di tale accertamento. »

La Commissione propone quest'aggiunta all'articolo 20:

« Le disposizioni contenute nell'articolo 12bis saranno applicabili anche a quei Comuni che ai termini dell'articolo 7, lettera B, fossero ammessi a passare dalla categoria dei Comuni chiusi a quella dei Comuni aperti. »

Majorana Angelo, relatore. Questa aggiunta non è che uno svolgimento di ciò, ch'è disposto nell'articolo 12 bis, quale fu approvato dianzi: e la Commissione è lieta di proporla, facendo sue le idee, che le sono state espresse dagli onorevoli Carcano, Finardi e Lochis.

Faccio avvertire infine che qui è intervenuto un errore di stampa. Nel primo capoverso dell'articolo, dove è detto « i Comuni chiusi potranno sostituire i dazi di entrata » deve dirsi: « ai dazi di entrata. »

Presidente. Pongo a partito l'articolo 20 con l'aggiunta della Commissione.

(È approvato).

« Art. 21. Sono mantenute in vigore le disposizioni del testo unico di legge sul dazio consumo del 15 aprile 1897, n. 161, in quanto

non siano modificate od abrogate dalla presente legge. »

A quest'articolo la Commissione propone un'aggiunta, che sarebbe la seguente:

« I Consorzi di Comuni aperti, costituiti a termini dell'articolo 6 della legge 8 agosto 1895, n. 481, resteranno in vigore anche dopo la scadenza del decennio 1896-1905.

« Entro l'anno 1905, e con effetto dal 1° gennaio 1906, potrà però il prefetto, su istanza dei Consigli comunali, variare la circoscrizione di alcuni o di tutti i consorzi della Provincia, sentiti la Giunta provinciale amministrativa ed il Consiglio provinciale.

« I Comuni che, avvalendosi delle facoltà date dall'articolo 7, garantiranno il pagamento del canone governativo nel modo stabilito dall'articolo 9, cesseranno di diritto dal fare parte del Consorzio cui appartengono, e si intenderanno autonomi agli effetti del pagamento del canone. »

Metto a partito quest'articolo con l'aggiunta concordata tra il Ministero e la Commissione.

(È approvato).

« Art. 22. Il ministro delle finanze è autorizzato a fissare le norme occorrenti per la esecuzione della presente legge. »

(È approvato).

Discussione sull'ordine del giorno.

Presidente. Prima di procedere alla votazione segreta di questo disegno di legge, è bene che la Camera stabilisca il suo ordine del giorno. (*Segni d'attenzione*).

Gli onorevoli Baccelli Alfredo e Schiratti, intanto, chiedono, d'accordo con l'onorevole ministro d'agricoltura, che, nella seduta antimeridiana di lunedì, siano iscritti nell'ordine del giorno i seguenti due disegni di legge: « disposizioni sui Monti di pietà »; e « polizia sanitaria degli animali ». (*Commenti*).

Nella seduta pomeridiana, poi, come la Camera sa, si debbono discutere le interpellanze.

Barzilai. Domando di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Barzilai. Io credo che la Camera dovrebbe oggi stesso prendere una deliberazione a proposito di quella oramai celebre legge dei fabbricati; ed io mi permetto di fare una proposta concreta, che credo potrà raccogliere

l'approvazione della maggioranza della Camera.

La legge, di cui ho fatto cenno, ispirata da un principio di giustizia tributaria, si andò, cammin facendo, aggrovigliando, complicando così da meritarsi, bisogna riconoscerlo, le progressive antipatie della maggioranza della Camera. (*Commenti*).

Ora io credo che affrettare la discussione della legge, così come è oggi, voglia dire affrettarne la sepoltura definitiva.

Quindi mi si consenta di distinguere due ordini di disposizioni, che la legge contiene, e di classificarle a seconda della loro urgenza relativa.

Vi sono le disposizioni relative ai famosi sfiti, che non mi sembrano assolutamente urgenti; perchè se vi sono duecentomila proprietari, ai quali si dice di aspettare che si formi il fondo di sgravio perchè siano esonerate le loro quote minime, possono benissimo aspettare anche i proprietari delle quote medie e delle quote grosse.

C'è, invece, un ordine di disposizioni, che parte da un principio d'indiscutibile equità tributaria, e che concerne la revisione.

Intorno a questo punto credo che da ogni parte della Camera vi possa essere l'accordo.

Perciò io faccio la proposta concreta che siano stralciati per ora dal disegno di legge (*Oh!*) i tre articoli, che riguardano la revisione, e intorno a questa sia chiamata a discutere la Camera.

Sembra a me che per questa via noi daremo ai contribuenti le legittime soddisfazioni, che attendono e non affretteremo nè precipiteremo una questione, che, così come è risolta nel disegno di legge, diventa una canzonatura pei contribuenti, e da un altro punto di vista una canzonatura anche per l'erario dello Stato.

Prego la Commissione e il Governo di volere entrare in quest'ordine d'idee più giusto, più equo e più rispondente a un bisogno vero e sentito del paese; perchè tutto il resto rappresenta un complesso d'interessi più o meno artificiali.

Giolitti. Domando di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Giolitti. Comprendo perfettamente l'ordine d'idee, dal quale è partito l'onorevole Barzilai; ma è evidente che noi, in questo momento, non possiamo deliberare di stralciare una o un'altra parte del disegno di legge,

senza entrare nella discussione del merito del disegno medesimo.

Volendo pure entrare nel suo ordine d'idee, è necessario inscrivere, prima, nell'ordine del giorno la legge, e discutere poi quella proposta, che l'onorevole Barzilai credesse di fare.

Credo che anch'egli consentirà con me che questa è la sola via regolare, e quindi approverà egli pure la proposta, ch'io faccio, di inscrivere per martedì nell'ordine del giorno la legge, e di discutere allora tutte le proposte, che egli e gli altri nostri colleghi crederanno di fare.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Placido.

Placido. Io avevo chiesto di parlare perchè mi pareva che la proposta dell'onorevole Barzilai non potesse accettarsi per la procedura parlamentare, ed anche perchè effettivamente si vuole fin da oggi precipitare un giudizio che, francamente, non mi pare nè corretto nè legale. (*Bravo!*)

E tanto più mi meraviglio della proposta dell'onorevole Barzilai quando, ricordo che il 21 novembre 1895...

Barzilai. Domando di parlare per fatto personale.

Placido... il 21 novembre 1895...

Barzilai. Non dissi nulla che contraddica quanto ho detto ora!

Placido. ...l'onorevole Barzilai dimostrò con la sua solita eloquenza che l'articolo 9 della legge del 1889 era malamente interpretato; e che lo sfitto non si dovesse intendere solamente per la quarta parte della proprietà, ma per l'intero. (*Bravo! Bene!*)

Credo perciò che la Camera non possa far buon viso alla proposta dell'onorevole Barzilai. Mi fermo a quello, che ha detto l'onorevole Giolitti: per ora è questione di procedura. E, poichè mi trovo a parlare, a nome della Commissione dichiaro che noi siamo sempre agli ordini della Camera. E se per avventura vi fossero proposte intese a rimandare la discussione (io non lo so, ma forse c'è per l'aria qualche cosa di simile) chiedo a nome della Commissione che si prenda un impegno solenne di discutere sollecitamente questa legge, e si trovi un mezzo definitivo affinchè questa questione, che ormai è entrata nella coscienza del paese, che forma l'oggetto di tante discussioni, ed ha per fondamento un principio altissimo di giustizia, possa essere risolta dal Parlamento.

Non dico questo perchè io dubiti delle intenzioni altrui o d'altro: ma perchè non si creda che io consenta nell'ultima affermazione dell'onorevole Barzilai, e cioè che questa legge, via via, siasi procurate le progressive antipatie della Camera. Io ciò non credo, e dimostrerò non esser possibile.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Barzilai per fatto personale.

Barzilai. Circa il fatto personale ho poco da dire, perchè le parole dell'onorevole Placido sono esattissime, e non ho alcuna ragione di modificare i convincimenti miei da lui riferiti. Tenevo soltanto a rilevar questo: che, anche per parte mia personale, quando di questa questione ho parlato dinanzi alla Camera, e ne ho parlato precisamente sin dal 1894, l'ho sempre posta sotto il punto di vista veramente equo: che si accertasse, cioè, se i redditi fossero quali erano al principio del 1889; ma non ho mai complicata la questione con tutte le altre cose, con cui il ministro delle finanze prima e la Commissione poi hanno voluto complicarla.

In quanto alla proposta dell'onorevole Giolitti, l'accetto perchè risponde al mio pensiero: ho voluto, infatti, dire alla Camera che, se noi ci proponiamo di risolvere soltanto la questione della revisione, basteranno due sedute e fors'anco una sola; e perciò potremo benissimo discutere questo argomento prima del'e vacanze.

Consento, adunque, nella proposta dell'onorevole Giolitti, perchè martedì si discuta questa parte limitata e più chiara della legge, salvo, se la Camera lo crederà, di sospendere quella che si riferisce agli sfiti.

Presidente. L'onorevole De Bellis ha chiesto di parlare?

De Bellis. Poichè è bene che la Camera continui i suoi lavori, in vista della importanza del suo ordine del giorno, io mi permetto di chiedere al nostro onorevole presidente se e quando creda che la Camera stessa possa prender parte alle feste di Torino. (*Rumori — Interruzioni*).

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Sonnino.

Sonnino Sidney. Noi dovevamo soltanto decidere se si dovesse mettere nell'ordine del giorno per lunedì o per martedì o per quando, od anche se non si dovesse mettere punto, la discussione del disegno di legge per l'imposta dei fabbricati. Qui non si tratta di discutere

sul merito di quel disegno di legge, ed io non potrei accettare assolutamente nemmeno il commento fatto dall'onorevole Giolitti al discorso dell'onorevole Barzilai.

L'onorevole Barzilai non ha proposto la sospensiva; proporrà martedì quello che crederà; ma ora ha proposto soltanto uno stralcio. Orbene, stralcio vuol dire per me discussione del merito; vuol dire che l'onorevole Barzilai e forse anche io siamo disposti ad approvare oggi una parte piuttosto che un'altra della legge. E non si può decidere di ciò, senza discutere tutta intera la questione.

Non possiamo quindi discutere oggi, di stralcio: ne parleremo in occasione della discussione generale del disegno di legge; allora soltanto la Camera potrà prendere una risoluzione, che abbracci o tutto o una sola parte del disegno. Ma ora la Camera deve decidere schiettamente, la maggioranza ed il Governo debbono dire apertamente se vogliono discutere, o no, questa legge sui fabbricati; il cercare, di straforo o di sbieco, di evitare la discussione, non è cosa degna del Parlamento.

Qui dobbiamo essere responsabili di quello che facciamo. Vogliamo affrontare questa questione e risolverla sia affermativamente, sia negativamente? Facciamolo, ma facciamo lealmente e schiettamente dinanzi al paese e senza sotterfugi. (*Benissimo!*)

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Giolitti.

Giolitti. Quando ho parlato dopo l'onorevole Barzilai, feci una semplice quistione di procedura, e osservai che ora noi siamo in discussione di ordine del giorno, e non possiamo fare altro che deliberare di mettere o di non mettere la legge nell'ordine del giorno tale qual'è, senza poter così di straforo proporre alcuna modificazione. E perciò propongo che si rimandi a martedì qualunque discussione in merito.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente del Consiglio.

Di Rudini, presidente del Consiglio. (*Segni di attenzione*). Onorevoli colleghi, non credo che si possa ora entrare nel merito della discussione, come giustamente ha detto l'onorevole Giolitti.

Non si può nemmeno oggi deliberare se si debba discutere sopra una sospensiva per-

chè, per l'articolo 88 del regolamento, la discussione essendo già iniziata, una sospensiva non la si può presentare, a meno che non sia sottoscritta da quindici deputati; oggi, quindi, la sospensiva non si può presentare. L'onorevole Barzilai, se crede, la presenterà il giorno, in cui sarà ripresa la discussione del disegno di legge.

Quando si deve riprendere questa discussione?

Io dico, al più presto possibile; e sarei molto felice se questa discussione si potesse riprendere martedì; ma non posso assicurare che martedì il ministro del tesoro sarà in condizioni di assistere alla discussione. (*Commenti animati*).

Io non posso mutare la sostanza e la verità delle cose.

Io non posso dire se il ministro del tesoro sarà martedì in condizioni di assistere alla discussione.

Mazza. Si faccia rappresentare!

Baccelli Guido. Domando di parlare.

Di Rudini, presidente del Consiglio. Mi lascino finire!

Si faccia rappresentare, dice l'onorevole **Mazza.** Ma parliamoci chiaro.

La Camera può deliberare quello che vuole, ma non può volere che si discuta la politica finanziaria del Governo senza udire il ministro del tesoro.

Questo è un assurdo. È vero che i ministri qui presenti sono corresponsabili con l'onorevole ministro del tesoro dell'indirizzo della politica finanziaria; e io dal canto mio, per quel che mi riguarda, ne assumo piena la responsabilità. Ma questo non toglie che il ministro del tesoro abbia una sua particolare e speciale responsabilità, che io non posso togliergli e alla quale egli non può rinunciare. Quindi la Camera può, se vuole, passare a questa discussione, senza di lui; ma, me lo lascino dire, la Camera sarebbe cosa molto sconveniente. (*Interruzioni*).

Mi lascino finire! Se la Camera ha fretta e desidera di dare un voto politico, sa che cosa deve fare. Si presenti una mozione, essa sarà iscritta nell'ordine del giorno, e si verrà ad un voto politico; ma voler fare una discussione sopra l'indirizzo finanziario del Governo, in assenza del ministro del tesoro, mi pare che sarebbe sconveniente, quantunque la Camera possa fare sempre ciò che vuole.

Voce. Ma martedì il ministro del tesoro ci sarà?

Di Rudini, presidente del Consiglio. Per concludere, a me pare che non ci sia fretta di stabilire l'ordine del giorno per martedì; stabiliamo intanto quello per lunedì, e contentiamoci di questo. Per lunedì potremo iscrivere nell'ordine del giorno le solite interpellanze per la seduta pomeridiana e per la seduta mattutina qualche disegno di legge; lunedì sera poi, decideremo.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole **Baccelli Guido.**

Baccelli Guido. L'onorevole presidente del Consiglio oppone sempre alla discussione di questa legge, oramai incominciata, la possibile infermità del ministro del tesoro. Io dico che la legge deve essere quanto prima discussa, indipendentemente dallo stato di salute dell'onorevole **Luzzatti.** Se durante la discussione si sollevasse la questione generale della politica finanziaria, il presidente del Consiglio farà le eccezioni che gli parranno opportune. (*Commenti*).

Ma intanto noi desideriamo che il disegno di legge sia iscritto nell'ordine del giorno, per finire una buona volta questa eterna questione; altrimenti sembrerà che da una parte o dall'altra si meni il can per l'aia, cosa che non mi pare conveniente per la dignità dell'Assemblea.

Presidente. Per ora rimane invariato l'ordine del giorno della seduta di martedì.

Voci. Di lunedì.

Presidente. Di martedì: per lunedì ci sono le interpellanze.

La proposta è dunque: che lunedì si tenga una seduta antimeridiana per discutere il disegno di legge sui Monti di Pietà e quello per la polizia sanitaria degli animali. Nella seduta pomeridiana poi si discuteranno, come al solito, le interpellanze; e per martedì rimane l'ordine del giorno come è ora.

Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente del Consiglio.

Di Rudini, presidente del Consiglio. La Camera ha deliberato di iscrivere nell'ordine del giorno la legge dei fabbricati dopo quella sui dazi di consumo. Quindi è di diritto che essa sia iscritta nell'ordine del giorno di martedì.

Io approvo quello che ha detto il nostro presidente, perchè io non ho proposto di non discutere martedì la legge dei fabbricati: ho fatto una riserva: ho detto che non garan-

tisco che il ministro del tesoro possa essere presente.

Lunedì sera potremo ritornare sull'argomento.

Presidente. S'intende: la Camera è sempre padrona di modificare il suo ordine del giorno. Per ora esso rimane così com'è.

Non essendovi altre osservazioni, così rimane stabilito.

Votazione segreta.

Presidente. Si procede alla votazione segreta del disegno di legge sui dazi di consumo.

Si faccia la chiama.

Costa Alessandro, segretario, fa la chiama.

Prendono parte alla votazione:

Afan de Rivera — Aggio — Ambrosoli — Amore — Anzani — Arcoleo — Arlotta — Arnaboldi.

Baccelli Alfredo — Baccelli Guido — Bacci — Balenzano — Baragiola — Bernini — Bertetti — Bettolo — Bianchi — Bonacci — Bonardi — Bonfigli — Bonin — Borsani — Borsarelli — Bosdari — Branca — Brenciaglia — Brunetti Eugenio — Brunetti Gaetano — Brunicardi.

Cagnola — Calderoni — Calleri Enrico — Calvanese — Calvi — Cambray-Digny — Cappelli — Carcano — Carmine — Carpaneda — Castelbarco-Albani — Castiglioni — Cavalli — Ceriana-Mayneri — Chiapusso — Chiaradia — Chimirri — Chinaglia — Cimatì — Clementini — Cocco-Ortu — Colletti — Colonna Luciano — Colonna Prospero — Compans — Conti — Costa Alessandro — Costa Andrea — Costa-Zenoglio — Cottafavi — Curioni.

D'Alife — Dal Verme — Daneo — De Amicis — De Asarta — De Bellis — De Cesare — De Donno — Del Balzo Carlo — Del Balzo Gerolamo — Del Buono — De Martino — De Michele — De Nicolò — De Nobili — De Prisco — De Riseis Giuseppe — Di Bagnasco — Di Broglio — Di Cammarata — Diligenti — Di Rudini Antonio — Di Rudini Carlo — Di San Donato — Di San Giuliano — Di Sant'Onofrio — Di Scalea — Donadio.

Falconi — Farinet — Fasce — Ferraris Maggiorino — Ferraris Napoleone — Fer-

rero di Cambiano — Filè-Astolfone — Finardi — Finocchiaro-Aprile — Florena — Fortis — Fortunato — Franchetti — Frascara Giacinto — Frascara Giuseppe — Frola.

Gallini — Gallo — Ghigi — Ghillini — Gianturco — Giolitti — Giovanelli — Girardini — Giunti — Goja — Greppi.

Lacava — Lanzavecchia — Laudisi — Lazzaro — Lochis — Lojodico — Lorenzini — Lovito — Lucca — Lucchini Luigi — Lucernari — Luchini Odoardo — Luporini — Luzzatto Attilio.

Magliani — Mancini — Manna — Marscalchi Alfonso — Marsengo-Bastia — Mascia — Massimini — Maurigi — Mauro — Mazza — Mazziotti — Medici — Menafoglio — Mezzacapo — Mezzanotte — Michelozzi — Miniscalchi — Mirto-Seggio — Monti-Guarnieri — Morandi Luigi — Morando Giacomo — Morelli-Gualtirotti — Morpurgo — Mussi.

Nocito.

Orlando — Ottavi.

Paganini — Pala — Palizzolo — Palumbo — Pasolini-Zanelli — Pavia — Pavoncelli — Picardi Piccolo-Capani — Pinchia — Pini — Piola — Piovene — Pipitone — Podestà — Poggi — Poli.

Radice — Riccio Vincenzo — Rizzo Valentino — Rogna — Rossi Enrico — Rubini — Ruffo.

Salandra — Santini — Scalini — Schiratti — Sciacca della Scala — Selvatico — Serralunga — Sili — Solinas-Apostoli — Sormani — Spada — Squitti — Suardi Gianforte — Suardo Alessio.

Talamo — Tassi — Tecchio — Testasecca — Tiepolo — Torlonia Guido — Torlonia Leopoldo — Torielli — Tripepi — Turbiglio — Turrisi.

Vagliasindi — Valeri — Valle Angelo — Valle Gregorio — Vendramini — Venturi Silvio — Vetroni — Vianello — Vischi — Vollaro De Lieto.

Zanardelli — Zappi — Zeppa.

Sono in congedo:

Bastogi — Berio — Biscaretti.

Calpini — Capaldo — Cavagnari — Civelli — Colombo-Quattrofrati.

D'Ayala-Valva — De Cristoforis — De Gaglia — De Riseis Luigi — Di Traglia.

Giuliani — Guicciardini.

Lucifero.
 Marcora.
 Niccolini.
 Palberti — Panzacchi — Pivano — Pozzi
 Domenico — Pullè.
 Rampoldi — Romanin-Jacur — Serristori.
 Tasca-Lanza — Torrigiani.

Sono ammalati:

Alessio.
 Bombrini — Brin.
 Gianolio.
 Imbriani-Poerio.
 Meardi — Mirabelli.
 Toaldi.

Sono in missione:

Martini.

Presidente. Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(I segretari numerano i voti).

Comunico alla Camera il risultamento della votazione segreta del disegno di legge: Riforma al dazio di consumo.

Presenti e votanti . . .	233
Maggioranza	117
Voti favorevoli	164
Voti contrari	69

(La Camera approva).

Interrogazioni.

Presidente. Si dia lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

Miniscalchi, segretario legge:

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole ministro dell'interno sulle provvidenze che egli intende adottare per salvare la popolazione del Comune di Paternopoli, nell'imminenza dell'estate, da un'altra invasione di ileotifo a causa di quelle acque inquinate.

« Del Balzo. »

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole ministro dell'interno sulle ragioni che lo hanno persuaso a non traslocare, da Avelino, il consigliere di prefettura signor Masi, nipote di un defunto politico di quella provincia, e presidente del Consiglio provinciale.

« Del Balzo. »

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della guerra per sapere se, imitando il nobile esempio dato dal Principe di Napoli per la guarnigione di quella città, voglia invitare gli altri comandanti di Corpi d'Armata a far tenere delle conferenze agricole ai militari provenienti dalla numerosa classe degli agricoltori.

« Mancini. »

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle finanze per sapere se, conforme giustizia e conforme quanto fu praticato in caso consimile con regio decreto 5 settembre 1877, intenda aggiungere al regolamento 29 agosto 1897, approvato con regio decreto pari data n. 512, come disposizione transitoria, per salvare la posizione di quegli aspiranti commessi gerenti negli uffici demaniali che da più anni si trovano in servizio, ed ai quali il regolamento stesso ingiustamente ha preclusa ogni carriera.

« Mancini. »

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole ministro di agricoltura, industria e commercio per sapere se, dando la sua adesione al recente disegno di legge per la conservazione della Laguna di Venezia, abbia ricercato o intenda ricercare in materia così importante il parere della Commissione consultiva della pesca.

« G. Veronese. »

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro per sapere quando intende presentare l'elenco dei membri del Parlamento i quali comunque percepiscano danaro dallo Stato.

« Manna. »

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici sulla necessità di modificare l'orario della ferrovia Roma-Castellamare Adriatico.

« Manna. »

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno sul sistema tenuto dalle Autorità di pubblica sicurezza nella rinnovazione delle licenze di porto d'armi, che è di non lieve pregiudizio per coloro che ne fanno richiesta.

« Giunti. »

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro di agricoltura sui motivi che impediscono l'impianto di un vivaio di viti americane nella provincia di Cosenza, dove la fillossera ha cominciato a devastare i vigneti.

« Chiede inoltre interrogarlo sul ritardo all'impianto di una cattedra ambulante di agricoltura in detta provincia, promesso dall'ex ministro Guicciardini.

« Giunti. »

« Il sottoscritto chiede d'interrogare gli onorevoli ministri degli affari esteri e della marina per sapere:

1° se il Governo del Reintenda vietare la vendita e la consegna della *Garibaldi* in vista del conflitto ispano-americano;

2° se, a tenore del Codice italiano sulla marina mercantile e dei patti stipulati fra l'Italia e gli Stati Uniti di America, debba il carbone ritenersi escluso dal contrabbando di guerra.

« Gianturco. »

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole ministro d'agricoltura e commercio per sapere quando intenda portare in discussione il progetto di riforma della legge forestale da tanto tempo invocata dalle popolazioni rurali.

« Farinet. »

« I sottoscritti interrogano il ministro del tesoro per sapere se e quando intenda presentare, in omaggio ai principii contenuti nella legge 6 agosto 1893, n. 456, un disegno di legge inteso ad assicurare la pensione di riposo ai funzionari delle stazioni di prova agrarie e speciali, ormai da molto tempo dipendenti dal ministro d'agricoltura, industria e com-

mercio, ritenuto lo scarsissimo numero di persone che ne ritrarrebbero il legittimo beneficio e l'onere lievissimo che ne verrebbe al tesoro.

« Ottavi, Venturi, Alessio, Clemente, Mancini. »

Presidente. Queste interrogazioni saranno iscritte nell'ordine del giorno ai termini del regolamento.

La seduta termina alle 19.30.

Ordine del giorno per la tornata di domani

Seduta antimeridiana.

Discussione dei disegni di legge:

1. Disposizioni sui Monti di Pietà. (235)
(Approvato dal Senato).

2. Sulla polizia sanitaria degli animali. (131).

Seduta pomeridiana.

1. Interrogazioni.

2. Verificazione di poteri — Elezioni non contestate del deputato Rossi Teofilo nel collegio di Carmagnola, del deputato De Mita nel collegio di Castellaneta, e del deputato Crispi nel collegio di Palermo 2°.

Elezione contestata del collegio di Cosato (eletto Rondani).

3. Svolgimento delle interpellanze.

PROF. AVV. LUIGI RAVANI

Direttore dell'ufficio di revisione.

Roma, 1898. — Tip. della Camera dei Deputati.

